

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

116° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 11
5 ^a - Bilancio	» 36
7 ^a - Istruzione	» 44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 76
10 ^a - Industria	» 79
11 ^a - Lavoro	» 84

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 6
--	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	Pag. 85
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 86

CONVOCAZIONI	Pag. 87
--------------------	---------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,15.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA (A 008 0 00, C 21, 0018)

Il Presidente PELLEGRINO informa che, con lettera del 12 gennaio 1993, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta il senatore Ladu, in sostituzione del senatore Guzzetti. Pertanto il senatore Ladu è incaricato della relazione per la Regione Molise.

SULL'ORDINE DEI LAVORI (A 007 0 00, C 21, 0012)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente al seguito dell'esame del *Doc. IV*, n. 62.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue pertanto l'esame, rinviato nella seduta del 9 febbraio 1993, della seguente domanda:

- *Doc. IV*, n. 62, contro il senatore Lobianco, per i reati di cui agli articoli 734 del codice penale e 20 lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali; effettuazione di scarichi in acque senza la prescritta autorizzazione; esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione).

(R 135 0 00, C 21, 0064)

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore LOBIANCO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori GIORGI, FABJ RAMOUS e PREIONI, nonché il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Lobianco, prendono la parola i senatori VENTRE, GIORGI, FABJ RAMOUS, FILETTI, BODO, PINTO, SELLITTI e MAISANO GRASSI.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Bodo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta esamina congiuntamente le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 56*, contro il senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135 0 00, C 21, 0069)

2) *Doc. IV, n. 74*, contro il senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319 e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110, 319 e 61; n. 2, del codice penale; agli articoli 81 e 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135 0 00, C 21, 0070)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore CITARISTI che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori PREIONI e DIONISI, nonché il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Citaristi, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 20,45.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

5^a Seduta

Presidenza del vice Presidente della 2^a Commissione
DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887)

FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438)

ZUFFA ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Replica il relatore CONDORELLI. Egli fa innanzitutto presente che la legge n. 162 del 1990 nacque dall'esigenza di modificare radicalmente il sistema legislativo allora vigente in Italia. La diffusione del consumo di droghe tra i giovani aveva raggiunto livelli insopportabili, le morti correlate all'uso di droghe diventavano sempre più numerose e più accentuate era il danno sociale derivante dall'elevato numero di tossicodipendenti e dai narcotrafficienti, mentre sempre più massicci erano i flussi in arrivo di eroina, cocaina e di *hashish*. Ricorda che in sede di dibattito sui provvedimenti in materia di tossicodipendenza emersero tre diverse tesi: la prima, sostenitrice della legalizzazione della

vendita di droghe leggere e pesanti al fine di far cessare l'offerta illegale e le connesse forme di delinquenza; la seconda, sostenitrice di un forte impegno dello Stato contro il narcotraffico ma contraria all'imposizione di sanzioni ai consumatori abituali e occasionali di droghe, pur riconoscendo la illiceità del consumo di quelle pesanti; la terza, proposta dal Governo, mirante alla lotta contro il narcotraffico e contemporaneamente contro la domanda di droghe e al recupero dei tossicomani attraverso sanzioni amministrative con la finalità di ottenere un effetto deterrente all'approccio alla droga di chi non è ancora tossicomane. L'esigenza del recupero nasceva dalla constatazione che appena il 10 per cento dei trecentomila tossicodipendenti ricorreva volontariamente ai centri di cura e che il meccanismo della cura coatta, pur previsto dalla legge n. 685 del 1975, non era stato applicato dalla magistratura.

Il relatore Condorelli fornisce poi i recenti dati statistici attestanti il maggior afflusso dei tossicodipendenti alle strutture di recupero e la minore incidenza del fenomeno della tossicodipendenza rispetto al passato nelle fasce di età più giovani. Ciò a testimonianza che i meccanismi della legge n. 162 del 1990 hanno funzionato. In particolare il relatore Condorelli sottolinea che il rifiuto da parte del Parlamento della legalizzazione delle droghe non fu dettato solo da motivazioni ideologiche di netta avversione verso la cultura della droga, ma anche dalla considerazione che l'Italia aveva sottoscritto convenzioni internazionali concernenti la lotta alla droga e dalla constatazione della pericolosità che un'eventuale legalizzazione avrebbe comportato in termini di aumento del numero dei tossicodipendenti, data anche l'esperienza della diffusione del *crack* negli Stati Uniti che ha creato una devastante tossicodipendenza con connessa criminalità. Il relatore Condorelli ritiene che anche attualmente la tesi della legalizzazione non sia affatto da condividere dal momento che la libertà di acquisto può facilitare enormemente la possibilità di un accrescimento della domanda. Si porrebbe il problema di una vendita generalizzata in cui potrebbero essere coinvolti anche i bambini. D'altra parte ove le vendite fossero limitate agli adulti, potrebbe sorgere un mercato clandestino rivolto ad adolescenti ed a bambini, così come potrebbe svilupparsi il mercato nero per i tossicofili saltuari spesso appartenenti a classi agiate, attenti alla loro *privacy*. Inoltre, ad avviso del relatore Condorelli, la facilità di ottenere la dose giornaliera potrebbe perpetuare lo stato di tossicomania, vanificando i tentativi di recupero e di prevenzione. Fornisce poi dati tesi a dimostrare che, una volta consumata una droga pesante, molte sono le possibilità di divenirne dipendente. Rileva che peraltro anche le droghe leggere non sono innocue, difficilmente potendo essere differenziato il consumatore di canapa indiana sul piano psichico da un classico tossicomane, essendo il concetto di tossico legato alla dose e non alla sostanza. Ritiene poi infondato il richiamo del caso dell'Olanda a sostegno della tesi antiproibizionista. Ricorda che il Governo olandese è molto attivo sul piano internazionale ed all'interno nella lotta contro la droga, partecipando a progetti internazionali antidroga e collaborando all'individuazione ed all'arresto dei trafficanti. Ricorda inoltre che in Olanda vige il principio della discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, talchè l'autorità investita del potere di

iniziativa penale non procede quando ritiene che il trattamento può meglio rispondere a mezzo di misure alternative eseguite da una gamma molto articolata di istituzioni, servizi e programmi. La tolleranza olandese non va confusa con il lassismo in quanto la situazione viene continuamente tenuta sotto controllo. Con riferimento agli interventi svolti nel corso della discussione generale, relativamente ai dubbi di costituzionalità della norma che sancisce il divieto di uso personale di droghe, il relatore Condorelli sottolinea che la nostra Costituzione non tutela certo la libertà di drogarsi, non coincidendo il meramente lecito con il legittimo. Ritiene inoltre perfettamente legittima la potestà conferita ai prefetti di comminare sanzioni amministrative. Il relatore Condorelli quindi si sofferma sul concetto di modica quantità introdotto per la prima volta nella normativa del 1975. Il concetto di modica quantità operava nella legge per due distinte finalità. Ai fini penali esso serviva a differenziare due tipologie di soggetto: da un lato i grandi criminali del traffico, dall'altro i devianti marginali. La linea di spartizione era rappresentata dalla modica quantità. Tuttavia fin dai primi anni di applicazione della legge fu chiaro che il sistema non funzionava o funzionava assai male. Quella che pretendeva di essere una semplice impunità fu intesa come una libertà indiscriminata di drogarsi; inoltre dilagò il fenomeno che vedeva coincidenti nella stessa persona consumatore e piccolo spacciatore. Le carceri si riempirono ugualmente di tossicodipendenti in quanto autori di reati finalizzati a procurarsi la sostanza. Caduta in disuso la norma della terapia coatta, l'applicazione delle disposizioni sulla modica quantità si trasformò in un pericoloso strumento che consentiva il libero consumo di droghe leggere e pesanti. Per tali ragioni con la legge n. 162 del 1990 si è voluto sostituire il concetto di modica quantità con quello di dose media giornaliera quale elemento discriminante tra il semplice consumo e lo spaccio.

Il relatore Condorelli si sofferma poi sulle ragioni che hanno indotto il Governo a talune modifiche della legge n. 162. La riforma dell'articolo 75 del testo unico proposta dal Governo consente l'applicazione della misura amministrativa anche quando acquisto e detenzione riguardano quantità superiori al dato *standard* della dose media giornaliera, cioè quantità corrispondente al fabbisogno reale, purchè accertato e purchè nel limite massimo del triplo della dose media giornaliera. Il relatore Condorelli esprime in proposito perplessità circa l'attendibilità dei dati statistici secondo cui circa 1.200 persone sarebbero in carcere per presunzione di spaccio, pur trattandosi in realtà di semplici consumatori di droghe con fabbisogno giornaliero superiore al dato *standard* della dose media giornaliera. In realtà, a suo avviso, nella massima parte dei casi i tossicodipendenti sono anche piccoli spacciatori. Per evitare che un tossicodipendente con fabbisogno giornaliero superiore allo *standard* della dose media giornaliera incorra nelle sanzioni legislative il decreto-legge introduce il concetto della dose individuale giornaliera che può essere sino a tre volte superiore a quella media giornaliera. Sono tuttavia note le difficoltà tecnico-scientifiche che si incontrano nella valutazione del fabbisogno individuale abituale giornaliero di droghe. Innanzitutto l'uso abituale di droghe è difficilmente diagnosticabile con procedure mediche. In

manca di certezza nella certificazione del fabbisogno abituale giornaliero di droghe sarebbe meglio attenersi a dosaggi predeterminati corrispondenti ai valori medi e massimi descritti dalla letteratura scientifica. Il nuovo concetto, previsto dal decreto di dose individuale giornaliera che non superi il triplo della dose media giornaliera quale discriminante per evitare l'arresto, vista la difficoltà tecnica di stabilire il fabbisogno individuale giornaliero, potrebbe risolversi in agevolazione allo spaccio di stupefacenti. Pertanto se si vuole modificare l'attuale norma in modo da ridurre al massimo il pericolo di condanne per presunzione di spaccio si può sostituire il concetto di dose abitualmente assunta nelle ventiquattro ore con quello di dose massima giornaliera che può essere assunta in una o più volte, distinguendola per modalità di assunzione.

Quanto all'abrogazione del comma 12 dell'articolo 76 del testo unico il relatore dubita fortemente dell'efficacia della misure prefettizie senza una prospettiva di una sanzione penale. A suo avviso le sanzioni amministrative e penali possono avere efficacia su chi dalla droga non è dipendente; ben diversamente è invece la condizione del tossicodipendente per il quale nulla è più forte del suo bisogno di drogarsi, quindi né il rischio di perdere la patente né il rischio di finire in carcere può scoraggiarlo dalla ricerca di eroina. La migliore delle soluzioni, quindi, ad avviso del relatore, rimane la comunità terapeutica purchè sorretta da una assistenza farmacologica adeguata. Pertanto il più razionale tentativo che possa essere fatto per il recupero del tossicodipendente è costituito dal trattamento obbligatorio in strutture sociali adeguate, mentre dovrebbe essere abbandonata la linea di sanzioni amministrative, alternativa al programma di recupero. Quindi il relatore Condorelli si sofferma sulla questione se il drogato debba essere considerato un malato o un deviato sociale oppure entrambe le cose, evidenziando che a seconda di come lo si consideri diverse sono le soluzioni in materia di prevenzione e di trattamento giuridico. Quanto alla parte del provvedimento legislativo che riguarda i malati di AIDS negli istituti penitenziari ritiene opportuna l'esecuzione del *test* obbligatorio per l'accertamento dell'infezione, nonché un *test* di accertamento anche dopo un certo periodo di permanenza in carcere per tutti coloro che dovessero risultare al primo accertamento siero-negativi. La difficoltà in materia è quella di trovare un giusto equilibrio tra la difesa della dignità della persona e la tutela della salute, oltrechè dei singoli individui dell'intera collettività.

Condivide infine la preoccupazione espressa dal senatore Gualtieri sulla mancanza di strutture idonee per la cura e l'assistenza dei malati di AIDS detenuti sebbene fossero stati stanziati per legge 2.200 miliardi.

Il presidente DI LEMBO, nel ringraziare il relatore Condorelli, prospetta l'opportunità di sospendere i lavori delle Commissioni dal momento che l'invito al Governo a riconsiderare l'inclusione delle norme di modifica della legge n. 162 nel corpo del decreto-legge, nonché la presentazione di numerosi emendamenti al provvedimento richiedono la necessità di un approfondimento da parte dello stesso Governo.

Interviene il senatore BRUTTI il quale, nel ribadire di non condividere talune parti del provvedimento, sottolinea come lo stesso finora non sia stato sostenuto da nessuno; si avvia dunque a decadere per decorrenza dei termini. Il Gruppo del PDS non vuole partecipare a questa forma di negligenza politicamente motivata. Il Governo dunque assuma le sue responsabilità e la maggioranza prenda una chiara posizione.

La senatrice SALVATO prende atto dell'evidente realtà: in sostanza il decreto può considerarsi decaduto, e ciò è da salutare con favore, in quanto la normativa in esso contenuta non avrebbe mai consentito ai tossicodipendenti di uscire dalle carceri. È ora quanto mai urgente che il Governo si decida a ritirare il provvedimento.

Il senatore PISATI ribadisce la necessità di espungere dal testo in esame le norme relative alla modifica del testo unico sugli stupefacenti, che dovrebbero essere travasate in un disegno di legge ordinario, mentre con decreto-legge andrebbero reiterate le disposizioni sul trattamento dei detenuti affetti da AIDS, che rivestono un effettivo carattere di urgenza.

Il senatore MOLINARI si associa alla richiesta della senatrice Salvato per il ritiro del decreto-legge ed una eventuale riproposizione del suo contenuto in due distinti provvedimenti. Al contrario del senatore Brutti ritiene senz'altro positivo il generale orientamento contrario al testo all'esame che è emerso nella discussione.

Da ultimo il senatore MASIELLO ribadisce quanto già affermato nel corso del dibattito, in ordine alla esigenza di assicurare l'omogeneità di contenuto nei decreti-legge.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

79^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MACCANICO

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Azzarà, per la difesa Madaudo e per le finanze Piscichio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA**Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l'Iraq (903)**(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA precisa che il disegno di legge in titolo è finalizzato al recepimento degli obblighi previsti dalla Risoluzione n. 778 dell'ONU, relativa all'attuazione di quanto stabilito da precedenti risoluzioni costitutive del fondo speciale per interventi umanitari a favore delle popolazioni dell'Iraq. Il provvedimento contiene, infatti, norme che, per ovviare alla mancata accettazione da parte dell'Iraq delle procedure previste dall'ONU, regolano in modo diverso e provvisorio il finanziamento del fondo. Propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il senatore MARCHETTI, osservato che il disegno di legge è conseguenza diretta di precedenti gravi decisioni assunte dal nostro Paese con riferimento alla situazione dell'Iraq, rileva come sia discutibile un provvedimento che non prevede alcun rapporto di collaborazione con lo Stato verso il quale si vogliono indirizzare gli aiuti umanitari. Si augura che la Commissione di merito compia un adeguato approfondimento delle norme contenute nel disegno di legge e dichiara la propria contrarietà sulla proposta del relatore.

Il sottosegretario AZZARÀ ritiene che il disegno di legge sia perfettamente coerente con l'impostazione della Risoluzione dell'ONU e che, in definitiva, esso rappresenti lo strumento più adeguato per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole alla Commissione di merito sul disegno di legge in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950)

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: seguito e conclusione dell'esame: contrario)

Riprende l'esame del disegno di legge di conversione in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio 1993.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Cabras aveva manifestato la propria contrarietà in ordine al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 21 e che, anche dopo i chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, egli ha confermato tale orientamento.

Il sottosegretario MADAUDO ribadisce l'urgenza del provvedimento in esame e, richiamandosi alle considerazioni già formulate nel corso della precedente seduta, raccomanda alla Commissione di esprimere parere favorevole.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di redigere un parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 21.

IN SEDE REFERENTE

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

Libertini ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

Pontone ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso il 9 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che si è conclusa la discussione generale sul testo proposto dal relatore, dà la parola al senatore Marchetti per l'illustrazione dell'emendamento 1.2.

Il senatore MARCHETTI osserva che la proposta di sopprimere l'intero articolo 1 è coerente con la posizione assunta dalla sua parte politica di contrarietà alla distinzione di ruoli fra partiti e fondazioni contenuta nel testo del relatore. Non appare condivisibile, infatti, la scelta di attribuire alle fondazioni la funzione di titolare di ogni rapporto di tipo patrimoniale dei partiti politici. In tal modo si vuole creare una copertura per finanziamenti comunque indirizzati ai partiti e non si contribuisce alla chiarezza delle leggi e alla trasparenza della gestione amministrativa dei partiti stessi.

Il senatore COVI illustra l'analogo emendamento 1.3, sottolineando come la istituzione obbligatoria delle fondazioni finisca per determinare una notevole confusione normativa. In effetti, non si comprende per quale ragione si voglia imboccare questa strada invece di approfondire in modo adeguato il problema della forma giuridica da attribuire ai partiti politici, a cui comunque dovrebbero essere indirizzati direttamente i finanziamenti.

Il senatore PONTONE si sofferma sull'analogo emendamento 1.1, ribadendo che i partiti politici devono essere gli unici responsabili dei finanziamenti e che le norme sulle fondazioni contenute nella proposta del relatore possono essere interpretate come un tentativo di continuare ad attribuire indirettamente ai partiti finanziamenti pubblici. Pur non avendo insistito sulla proposta di conferire personalità giuridica ai partiti, ritiene che questa soluzione sarebbe quella preferibile. In ogni caso, occorre prendere atto della incapacità da essi complessivamente dimostrata di gestire correttamente i finanziamenti pubblici e farne discendere la conseguenza di non erogarne altri neanche per il tramite delle fondazioni. Si dovrebbe, piuttosto, mettere a disposizione dei partiti gli strumenti adeguati per svolgere le funzioni attribuite loro dalla Costituzione.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara l'astensione del suo Gruppo sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Precisa di non essere pregiudizialmente contraria alle norme sulle fondazioni, le quali però non devono essere considerate esclusivamente come destinatarie dei finanziamenti pubblici.

Il senatore RUFFINO è contrario alla soppressione dell'articolo 1. Ricorda che le fondazioni sono già oggetto di riconoscimento da parte dell'ordinamento e che la loro utilizzazione per scopi politico-culturali vanta una lunga e positiva tradizione nel nostro Paese. Non vi è quindi alcuna volontà di risolvere in modo surrettizio il problema del finanziamento dei partiti, ma semmai l'impegno a realizzare un cambiamento significativo in questo campo. Si augura che anche i Gruppi politici che hanno espresso contrarietà su tale punto possano compiere una adeguata riflessione positiva.

Il senatore COSSUTTA precisa che la sua parte politica non ha nessun motivo di contrarietà sulle fondazioni politico-culturali in quanto tali. Ricorda, a questo proposito, anche il suo personale impegno per la trasformazione dell'Istituto Gramsci in fondazione. Quelle previste dal testo del relatore sono però fondazioni di tipo diverso: esse dovrebbero divenire lo strumento per il finanziamento dei partiti e quindi, in sostanza, la copertura per un meccanismo non limpido. Si chiede per quale ragione quindi si voglia insistere in una proposta che non contribuisce a migliorare il funzionamento del sistema politico e perchè non si accetti l'idea di attribuire i finanziamenti che si ritengono necessari in modo trasparente e diretto ai partiti.

Il relatore COVATTA esprime parere contrario sui tre emendamenti soppressivi. Fa presente che l'utilizzazione delle fondazioni per il conferimento dei rapporti patrimoniali attualmente riferiti ai partiti era già contenuta in una proposta di legge dell'onorevole Spini su cui si è incentrato il dibattito più recente su questa materia. Del resto, previsioni analoghe sono riscontrabili nell'ordinamento della Repubblica Federale tedesca. A suo avviso, inoltre, anche le linee di riforma elettorale che si vanno affermando sembrano consigliare la creazione di strutture permanenti di carattere politico-culturale, quali le fondazioni, al fine di integrare le funzioni che saranno svolte dai partiti politici riformati. Precisa, infine, che il precedente testo da lui presentato conteneva anche una specifica norma sul bilancio dei partiti e che essa è stata eliminata in conseguenza dell'andamento del dibattito. Personalmente, non sarebbe però contrario ad una sua reintroduzione.

Il senatore COVI osserva che in un testo in cui fossero contenute anche norme più esplicite sul ruolo dei partiti, la proposta relativa alle fondazioni potrebbe essere valutata in modo diverso. Propone quindi di riprendere l'esame dell'articolo 1 dopo la eventuale integrazione del testo.

Il senatore SAPORITO ritiene che sia preliminare respingere gli emendamenti soppressivi in discussione. Successivamente si potrà valutare l'opportunità di integrare la proposta del relatore, anche se, a suo giudizio, le norme che in essa sono contenute sui partiti appaiono soddisfacenti.

Il senatore PREIONI dichiara di astenersi sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 1.

Posti ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 sono respinti.

Il senatore PONTONE illustra, successivamente l'emendamento 1.4, precisando che il conferimento alle fondazioni delle società immobiliari sino ad oggi di pertinenza dei partiti politici appare coerente con quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore SAPORITO ritiene che l'attuale formulazione del comma 1 ricomprenda anche il contenuto di questo emendamento. Introdurre una specificazione al riguardo potrebbe creare dei problemi di interpretazione con riferimento ad altre ipotesi non previste.

Il senatore PREIONI dichiara di essere favorevole all'emendamento. Fa presente che attualmente gli immobili non sono intestati ai partiti e che il collegamento fra le società immobiliari e i partiti stessi non è formalizzato. Una espressa previsione come quella proposta nell'emendamento potrebbe essere quindi utile per indurre i partiti a compiere tutti i conferimenti.

Il senatore SALVI osserva che il testo proposto stabilisce l'obbligo dei conferimenti alla fondazione al fine di conseguire i finanziamenti. Considerato che fino ad oggi la gestione degli immobili utilizzati dai partiti si è avvalsa di forme diversificate, potrebbe determinarsi una certa difficoltà ad interpretare la norma, anche perchè le formulazioni utilizzate non appaiono sufficientemente chiare.

Su proposta del presidente MACCANICO l'emendamento 1.4 viene ritirato con riserva di presentazione in Assemblea.

Il senatore PREIONI illustra quindi l'emendamento 1.10.

Il senatore BARGI dichiara di essere contrario all'emendamento in considerazione del fatto che la valutazione dei conferimenti riguarda il rapporto tra partito e fondazione e non ha alcuna rilevanza sulle altre disposizioni del testo proposto dal relatore.

Il senatore COVI è favorevole all'emendamento che, a suo avviso, può contribuire alla trasparenza della gestione amministrativa dei partiti e delle fondazioni.

Il senatore SAPORITO osserva che l'emendamento appare in contrasto con i poteri attribuiti all'Autorità di vigilanza. Dichiara il proprio avviso contrario.

Si associa il senatore RUFFINO.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PONTONE illustra quindi l'emendamento 1.5.

Il senatore MARCHETTI ritiene che l'emendamento sia inconciliabile con quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo 1. A suo avviso è indispensabile un approfondimento della questione.

Il senatore SALVI considera necessario chiarire se le fondazioni previste nel testo proposto dal relatore siano effettivamente quelle di cui all'articolo 12 del codice civile. Se è così, allora sarà opportuno introdurre solo le norme che derogano dalla disciplina generale delle fondazioni.

Il senatore PREIONI osserva che, però, le fondazioni di cui si tratta hanno un fine specifico e sono poste sotto la vigilanza dell'Autorità prevista dall'articolo 6.

Il senatore COVATTA precisa che l'unica deroga rispetto alla disciplina del codice civile riguarda la vigilanza delle fondazioni, che viene affidata all'Autorità invece che agli organi governativi. È pacifico quindi che anche queste fondazioni debbano essere istituite con decreto del Presidente della Repubblica: non si oppone quindi all'emendamento che, però, appare superfluo.

Il senatore BARGI ritiene che, per evitare che l'emendamento possa favorire interpretazioni non corrette della norma, sia preferibile riferirlo al comma 5 dello stesso articolo 1. Propone in tal senso un emendamento (1.11).

Dopo che il senatore PONTONE ha ritirato l'emendamento 1.5, è approvato l'emendamento 1.11.

Su richiesta della senatrice TOSSI BRUTTI il relatore COVATTA chiarisce che nel comma 2 dell'articolo 1 l'espressione «a qualunque titolo» va considerata superflua.

Quanto al comma 3, il senatore PONTONE ritira l'emendamento 1.6 e il senatore COMPAGNA illustra l'emendamento 1.7.

Su richiesta del senatore RONZANI il RELATORE, quindi, precisa che la possibilità di costituire fondazioni a carattere territoriale è demandata alla facoltà degli interessati.

Si associa il senatore COSSUTTA, che al riguardo ritiene inadeguata l'attuale formulazione del comma 3.

Sulla questione e sull'intera formulazione dell'articolo si apre un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente il RELATORE, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il senatore MARCHETTI, il senatore PREIONI, il senatore SAPORITO, il senatore SALVI, il senatore COSSUTTA e il senatore PONTONE.

Il RELATORE, infine, propone un nuovo testo dell'articolo 1 (emendamento 1.12), che - riformulando i commi 2, 3 e 5 - accoglie le osservazioni espresse nel dibattito nonché gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Su richiesta del senatore MARCHETTI si procede poi alla votazione per parti separate, comma per comma, dell'articolo 1.

La Commissione, quindi, con separate votazioni accoglie i singoli commi dell'articolo 1 e l'articolo nel suo complesso, nel testo riformulato dal relatore.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore COVATTA illustra un emendamento soppressivo della lettera d) del comma 1 (2.14). Quanto al comma 2, su proposta del senatore Ronzani ne sopprime l'inciso concernente gli organismi operativi costituiti o controllati dalle fondazioni, in conformità al nuovo testo dell'articolo 1 (emendamento 2.15). In ordine al comma 3, inoltre, prospetta in termini dubitativi le ipotesi di incompatibilità ivi previste, sollecitando al riguardo una riflessione più approfondita. Ritiene opportuno, quindi, sopprimere il comma 5. Quanto al comma 6, propone un emendamento sostitutivo volto a ridurre l'importo annuo ivi previsto alla somma di 10 milioni nonchè a prescrivere la relativa dichiarazione solo in riferimento alle fondazioni (emendamento 2.16).

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del presidente MACCANICO, i senatori PONTONE e COSSUTTA dichiarano di considerare ancora attuali i rispettivi emendamenti soppressivi dell'articolo 2.

Il senatore COVI, viceversa, ritira l'emendamento 2.2 e illustra l'emendamento 2.4, volto a limitare le fonti di finanziamento per i partiti ai proventi del tesseramento e ai contributi volontari delle persone fisiche, ai quali si propone altresì di applicare un meccanismo di deduzione fiscale. Ritiene, inoltre, che la soppressione del comma 5 del testo del relatore renderebbe irrisolta la questione del rapporto tra fondazioni e partiti, con particolare riferimento alle risorse necessarie per la gestione ordinaria delle attività di queste ultime formazioni.

Il senatore SAPORITO osserva, al riguardo, che la soppressione del comma 5 va interpretata nel senso che i rapporti patrimoniali con i partiti saranno regolati dagli statuti delle fondazioni: conviene, pertanto, sull'eventualità prospettata dal relatore.

Il senatore PONTONE, nell'illustrare l'emendamento 2.7, rileva l'opportunità di considerare, tra le risorse da attribuire alle fondazioni, anche gli acquisti successivi alla loro costituzione.

Il relatore COVATTA ritiene che tale ultima questione possa ritenersi regolata dalle norme di diritto comune. Quanto ai rilievi del senatore Covi in ordine al comma 5, si riserva di riformulare tale disposizione, trovando fondate le perplessità esposte circa la modifica soppressiva da lui in primo tempo suggerita.

Il senatore MARCHETTI, quindi, rileva la necessità di accantonare l'articolo 2.

Il presidente MACCANICO reputa opportuno procedere all'illustrazione degli emendamenti sostitutivi.

Il senatore BARGI domanda se possano ritenersi ancora attuali quegli emendamenti, interamente sostitutivi dell'articolo 2, formulati nel presupposto che non fosse accolto l'articolo 1, che introduce in materia l'istituto delle fondazioni.

Il presidente MACCANICO osserva che su tale questione occorre innanzitutto acquisire la valutazione dei proponenti.

Il senatore PREIONI precisa al riguardo che l'emendamento 2.12 è senz'altro riferibile anche alle fondazioni, e non solo ai partiti.

Il senatore ROSCIA, quindi, illustra l'emendamento 2.12, volto a vincolare i partiti e le fondazioni circa gli adempimenti contabili, da prescrivere in conformità alla disciplina vigente per le società commerciali. Al riguardo esprime apprezzamento per l'emendamento 2.13, che contiene disposizioni sanzionatorie complete, ancorchè già previste dall'ordinamento vigente.

Il senatore PONTONE illustra poi l'emendamento 2.13, precisando che esso si intende riferito anche alle fondazioni e riservandosi, pertanto, di riformularlo in tal senso.

Il relatore COVATTA ritiene che l'emendamento 2.4 debba essere considerato quale emendamento aggiuntivo, piuttosto che sostitutivo, mentre gli emendamenti 2.12 e 2.13 dovrebbero essere riferiti all'articolo 6, concernente l'istituzione e i compiti dell'Autorità di vigilanza. L'emendamento 2.4, in ogni caso, è sostanzialmente condivisibile.

I proponenti dei predetti emendamenti si dichiarano d'accordo con il relatore. Gli emendamenti 2.12 e 2.13, pertanto, sono da intendere come aggiuntivi all'articolo 6.

La Commissione, quindi, conviene di accantonare l'articolo 2, onde consentire al relatore di riformulare la norma sui rapporti tra i partiti e le fondazioni.

Il senatore COVI ritiene che la questione dianzi sollevata in ordine al comma 5 dell'articolo 2, e l'esito interlocutorio che ne è derivato, esigano un chiarimento preliminare che non consente di procedere oltre nell'esame del testo.

Il relatore COVATTA, pur non dichiarandosi contrario alla proposta di rinvio dell'esame, ritiene che si possa comunque avviare la discussione sull'articolo 3, anche per razionalizzare l'insieme del testo,

considerato che l'accoglimento dell'articolo 1 consente di intraprendere l'analisi delle conseguenti soluzioni operative.

Si associa il presidente MACCANICO, che invita però la Commissione a valutare l'urgenza del provvedimento in esame.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 3.

Il senatore SAPORITO osserva che il Gruppo della democrazia cristiana è orientato a destinare alle fondazioni un contributo pubblico corrispondente alla misura annuale attualmente prevista per i partiti, adeguatamente rivalutata: il modello da perseguire, infatti, è quello adottato nella Repubblica federale di Germania, e pertanto esprime una preferenza per la variante A della proposta del relatore, concernente l'articolo 3, opportunamente integrata.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO e il senatore SALVI ritengono che le questioni di cui si tratta siano state ampiamente trattate sia in sede ristretta che nel corso della discussione generale.

Il senatore BARGI ribadisce che la soluzione da conferire alla questione inerente il comma 5 dell'articolo 2 è pregiudiziale alla trattazione dell'articolo 3.

Il senatore ROSCIA prospetta l'opportunità di elaborare una soluzione intermedia tra le varianti A e C della proposta del relatore concernente l'articolo 3, che contenga tanto una forma di contributo pubblico che la deduzione fiscale dei contributi volontari.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di accantonare l'articolo 3, passando all'esame dell'articolo 4.

Conviene la Commissione.

Quanto all'articolo 4, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritira l'emendamento 4.1 e il senatore COVI illustra l'emendamento 4.2, che si dichiara disponibile ad integrare con una clausola di rivalutazione in riferimento ai valori monetari previsti.

Il senatore SAPORITO condivide il senso dell'emendamento 4.2, conforme al modello che i senatori democratico cristiani si propongono di realizzare.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, illustra l'emendamento 4.9, volto a rendere più adeguata la misura dei contributi per le spese elettorali.

Il senatore PONTONE illustra poi l'emendamento 4.10, che si propone di ripartire i contributi di cui si tratta in misura ponderata, tale da considerare l'effettiva consistenza elettorale delle forze politiche.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 4.5, di natura eminentemente tecnica, nonché l'emendamento 4.8, che intende riferire i contributi per le spese elettorali in primo luogo all'effettiva entità dei consensi raccolti.

Il relatore COVATTA propone di assumere come testo base dell'articolo 4 l'emendamento 4.2 proposto dal senatore COVI, con la riserva di integrarlo in riferimento al contributo per le spese relative alle elezioni regionali, nonché con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 nel testo in esame e con l'introduzione di un requisito minimo per avere accesso ai contributi in questione.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO prospetta l'opportunità di mantenere le disposizioni di cui al comma 4 del testo proposto dal relatore.

Conviene il relatore COVATTA.

Il senatore PREIONI esprime il proprio avviso contrario.

Il senatore COVI, quindi, propone di riformulare la clausola di rivalutazione in modo che sia riferita ad un periodo triennale ed esprime consenso alla proposta di istituire una soglia minima di accesso, purchè essa non sia ingiustificatamente discriminatoria nei confronti delle forze politiche di minore consistenza. Ritira, inoltre, la parte dell'emendamento 4.2 corrispondente al comma 3, ritenendo che il finanziamento dei gruppi parlamentari debba essere demandato alle determinazioni delle rispettive Assemblee.

Il senatore SAPORITO, quindi, fa propri gli emendamenti 4.3 e 4.4 e sottolinea l'esigenza di disciplinare anche l'autonomia contabile delle organizzazioni partiti.

Conviene il senatore PREIONI, che peraltro esprime il suo netto dissenso dalla proposta rivolta a prescrivere requisiti minimi, diversi dagli eletti, per l'accesso ai contributi per le spese elettorali.

Il presidente MACCANICO, nel prendere atto che la Commissione esprime un sostanziale accordo sulle disposizioni dell'articolo 4, come riformulate in base all'emendamento 4.2, modificato e integrato secondo le osservazioni dianzi esposte, propone di accantonare l'articolo 4 in attesa che il relatore elabori una disposizione specifica sui requisiti per avere diritto ai contributi per le spese elettorali e, conseguentemente, un nuovo testo dell'articolo.

Conviene la Commissione.

Il relatore COVATTA, preso atto che la Commissione appare concorde nell'accogliere la proposta del senatore Covi in ordine all'articolo 4, opportunamente integrata, conviene sulla scelta di demandare all'autonomia delle Assemblee elettive la determinazione

dei contributi finanziari destinati ai Gruppi parlamentari. Al riguardo, peraltro, reputa opportuno fornire una idonea soluzione alla questione concernente il personale dei predetti Gruppi, preannunciando una probabile proposta di integrazione dell'articolo 5.

Il senatore COVI invita ad una riflessione molto ponderata a tale proposito, in modo da tutelare adeguatamente le qualità professionali dei dipendenti delle amministrazioni parlamentari, in conformità alle determinazioni assunte più volte dall'Assemblea del Senato in sede di discussione del bilancio interno.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

**Al testo unificato dei disegni di legge nn. 443 e connessi
proposto dal relatore**

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 PONTONE, TURINI, VISIBELLI

Sopprimere l'articolo.

1.2 COSSUTTA, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

1.3 GUALTIERI, COVI

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «comprese le società immobiliari sino ad oggi di pertinenza dei partiti politici».

1.4 PONTONE, MAGLIOCCHETTI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «La valutazione dei conferimenti è effettuata da uno o più soggetti iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri collegiati ed in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro previsto dal decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 88».

1.10 PAGLIARINI, PREIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 12 del codice civile».

1.5 PONTONE, RASTRELLI, FILETTI

Sopprimere il comma 3.

1.6

PONTONE, SIGNORELLI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 3, dopo le parole: «Le fondazioni possono articolarsi in strutture nazionali e regionali», aggiungere le seguenti: «e provinciali».

1.7

COMPAGNA

Al comma 3, sopprimere le parole: «costituiti anche in forma societaria».

1.8

PONTONE, TURINI, VISIBELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «costituiti anche in forma societaria».

1.9

PREIONI

Al comma 5, dopo le parole: «a seguito», aggiungere le altre: «del riconoscimento di cui all'articolo 12 del codice civile e».

1.11

BARGI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Fondazioni politico-culturali)

1. I partiti e movimenti politici, rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei consigli regionali, qualora intendano avvalersi degli ausili previsti dalla legislazione vigente, sono tenuti a costituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una fondazione alla quale devono essere conferiti, entro i successivi dodici mesi, tutti i cespiti patrimoniali e le attività economiche ad essi direttamente o indirettamente appartenenti.

2. I conferimenti compiuti ai sensi del comma 1, sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

3. Le fondazioni svolgono attività di ricerca, elaborazione, formazione, comunicazione e promozione culturale e politica nonchè le attività che vi sono connesse, comprese quelle editoriali, con esclusione della propaganda elettorale.

4. Gli statuti delle fondazioni sono soggetti all'approvazione dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 6. L'Autorità determina i principi cui devono essere informati gli statuti delle fondazioni al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza del loro funzionamento.

5. A seguito del riconoscimento di cui all'articolo 12 del codice civile e dell'approvazione dello statuto, le fondazioni sono iscritte in un apposito Albo istituito presso l'Autorità.

6. L'Autorità esercita sulle fondazioni, che si avvalgono degli ausili pubblici e delle agevolazioni previsti dalla presente legge, il controllo sulla rispondenza del loro funzionamento agli statuti e alla normativa vigente. Le potestà e i controlli conferiti dal codice civile all'autorità governativa, sono esercitati dall'Autorità.»

1.12

IL RELATORE

Art. 2.*Sopprimere l'articolo.*

2.1

PONTONE, VISIBELLI, FLORINO

Sopprimere l'articolo.

2.2

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

2.3

COSSUTTA, MARCHETTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:**6-bis.* I partiti ed i movimenti politici sono finanziati attraverso:

a) i proventi del tesseramento e di altre forme di adesione, secondo le modalità dei rispettivi statuti;

b) i contributi e le prestazioni da parte di privati previsti dalla presente legge.

6-ter. La regolarità dei bilanci dei partiti e movimenti politici deve essere certificata da una società iscritta all'albo delle società di revisione da almeno 3 anni.

6-quater. La regolarità dei bilanci e della gestione amministrativa dei partiti e movimenti politici è soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza di cui al successivo titolo IV. I bilanci debbono essere pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale insieme ad una relazione accompagnatoria redatta secondo le modalità dettate dall'autorità di vigilanza».

2.4

GUALTIERI, COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

I bilanci dei partiti politici e delle fondazioni di cui all'articolo 1 devono essere controllati da un professionista indipendente in possesso dei requisiti richiesti dalla direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, recepita con il D.L. 27 gennaio 1992, n. 88.

Possono essere nominati revisori esclusivamente le persone fisiche o le persone giuridiche iscritte al registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 2 del D.L. 27 gennaio 1992, n. 88.

Il controllo viene svolto sulla sostanza del bilancio con le finalità dell'articolo 51 della direttiva n. 78/660/CEE.

Il revisore dopo aver svolto le necessarie verifiche esprime il proprio giudizio professionale articolato sulla attendibilità del bilancio.

Il revisore può avvalersi di collaboratori, che svolgono la loro opera sotto la sua guida e responsabilità.

Le verifiche svolte dal revisore sono documentate nelle sue carte di lavoro che devono essere predisposte nel rispetto delle procedure minime di revisione statuite dall'Autorità di vigilanza, sentiti i consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

L'Autorità di vigilanza, direttamente o utilizzando la struttura specializzata della CONSOB, può effettuare controlli della qualità del lavoro svolto dal revisore.

Fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del registro dei revisori contabili, possono essere nominati revisori esclusivamente gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri, ovvero società di revisione autorizzate dal Ministero dell'Industria.

L'incarico di svolgere la revisione contabile indipendente non può essere conferito per meno di tre anni o per più di sette anni, e non può essere rinnovato prima di tre anni.

Il bilancio dei partiti e delle fondazioni di cui all'articolo 1 è costituito dai tre documenti previsti dal primo comma dell'articolo 2423 del codice civile ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione.

L'Autorità di vigilanza indica ogni anno lo schema dello stato patrimoniale e del conto economico, ed il contenuto minimo della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Sono applicabili il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2423 codice civile, i principi di redazione del bilancio statuiti dall'articolo 2423-bis codice civile, nonché l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato nelle ipotesi previste dall'articolo 26 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127. In questa ipotesi il bilancio consolidato è predisposto come previsto dal capo III del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, ed è sottoposto al controllo indipendente del revisore contabile».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. I partiti politici rappresentati in Parlamento e le loro articolazioni territoriali hanno l'obbligo di tenere appositi registri dove, nel termine di cinque giorni, devono registrare ogni contributo finanziario o prestazione di beni o servizi ricevuti a qualunque titolo.

2. Ogni annotazione deve chiaramente indicare le persone fisiche da cui contributi o prestazioni provengano, il titolo in base al quale il contributo o la prestazione è stata erogata nonché il suo preciso valore monetario o di mercato.

3. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a due anni e con la multa pari a tre volte l'importo del contributo o del valore della prestazione di beni o servizi.

4. I partiti e movimenti politici devono tenere il libro giornale ed il libro degli inventari secondo le modalità di cui agli articoli 2215, 2216 e 2217 del codice civile, nonché le altre scritture contabili ed i documenti amministrativi e contabili di cui all'articolo 2214, secondo comma, del codice civile. I predetti libri e scritture contabili devono essere tenuti secondo le norme di un'ordinata contabilità ai sensi dell'articolo 2219 del codice civile e devono essere conservati ai sensi dell'articolo 2220 del medesimo codice civile.

5. Ciascun partito e movimento politico deve redigere un bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in base ai principi, agli schemi ed ai criteri di valutazione che gli articoli da 2423-bis a 2427 del codice civile, rispettivamente introdotti o sostituiti dagli articoli da 3 a 10 del medesimo decreto legislativo n. 127 del 1991, prevedono per le società per azioni, se ed in quanto applicabili data la particolare natura dell'attività svolta. Valgano in tal senso le prescrizioni fornite dall'Autorità di Controllo e garanzia di cui alla presente legge.

6. Al bilancio deve essere allegata una relazione avente il contenuto previsto dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, sottoscritta dal responsabile amministrativo e dal segretario politico.

7. Il bilancio e la relazione allegata sono certificati da un Collegio dei revisori composto, per ciascun partito o movimento politico, da tre revisori contabili iscritti fin dalla sua prima formazione nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e da almeno dieci anni negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Il collegio dura in carica tre anni e la nomina può essere rinnovata solo una volta. La nomina è effettuata congiuntamente dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in base ad una doppia terna di nomi proposti, per ciascun partito o movimento politico, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. Nessun revisore contabile può svolgere la sua funzione contemporaneamente per più di un partito o movimento politico. La revisione contabile e la

certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici deve essere effettuata secondo principi e criteri stabiliti dai predetti Consigli nazionali in base agli analoghi principi che valgono per le società per azioni quotate in Borsa, approvati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nella relazione sull'attività di controllo svolta, il Collegio dei revisori deve espressamente pronunciarsi:

a) sull'osservanza da parte degli organi responsabili dei partiti e movimenti politici delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 2 marzo 1974, n. 195, ed all'articolo 4, commi 4, 5 e 6 della legge 18 novembre 1991, n. 65;

b) sull'osservanza delle disposizioni riguardanti la tenuta delle scritture contabili.

8. I bilanci certificati devono essere inviati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento all'Autorità di controllo e garanzia di cui alla presente legge».

2.13 PONTONE, MININNI-JANNUZZI, SIGNORELLI,
POZZO, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «persone fisiche» con le altre: «cittadini elettori».

2.5 PREIONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «e di persone giuridiche escluse quelle in cui vi sia una partecipazione pubblica superiore al 5 per cento».

2.6 COMPAGNA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.14 IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), inserire le parole: «da acquisire» prima delle parole: «dai proventi delle».

2.7 PONTONE, FILETTI, FLORINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e degli eventuali organismi operativi da essi costituiti o controllati».

2.15 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «iscritta al proprio Albo da almeno 5 anni».

2.8 PONTONE

Al comma 3, sopprimere le parole: «provinciali e comunali».

2.9

CALVI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per quanto non in contrasto con la presente legge, sono applicabili le disposizioni del capo II del codice civile».

2.10

PONTONE, RASTRELLI, MININNI-JANNUZZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi alle fondazioni per un importo che nell'anno superi i 10 milioni, la fondazione è tenuta a farne dichiarazione all'Autorità di vigilanza secondo le modalità da questa stabilite».

2.16

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «i 19 milioni» con le altre altre: «i 10 milioni».

2.11

PONTONE, VISIBELLI, MOLTISANTI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. La Cassa Depositi e Prestiti, dietro adeguate garanzie delle relative consistenze patrimoniali, può concedere mutui alle fondazioni, per i debiti consolidati dai partiti e movimenti politici alla data del 31.12.1991 come risultanti dai bilanci degli stessi».

2.0.1

PONTONE, RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI

Art. 3. (variante A)

Sopprimere l'articolo.

3.1

PONTONE, RESTA, MEDURI

Sopprimere l'articolo.

3.2

GUALTIERI, COVI

Sopprimere l'articolo.

3.3

D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. Per il finanziamento delle fondazioni di cui all'articolo ... è istituito un «fondo per le attività politico-culturali» delle stesse. Tale fondo ammontante a lire ... miliardi per l'esercizio finanziario 1994, è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed è rivalutato annualmente in relazione al tasso di inflazione».

3.4

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Al comma 1, sostituire le parole: «in base al tasso d'inflazione programmato» con le parole: «in misura pari alla variazione del costo della vita secondo l'indice ISTAT».

3.6

PONTONE

Art. 3. (variante B)

Sopprimere l'articolo.

3.1

PONTONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Contributi diretti e indiretti ai partiti politici)

1. L'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

“1. A partire dall'anno finanziario 1993, i cittadini che lo desiderano possono richiedere, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, che una parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore al 4 per mille dell'ammontare complessivo, sia destinata allo sviluppo dell'attività democratica dei partiti rappresentati in Parlamento.

2. L'importo complessivo dei contributi da erogare ai partiti è stabilito in una quota del 4 per mille proporzionale alle opzioni dei

cittadini. La quota del 4 per mille corrispondente alle opzioni inesprese è portata in economia di bilancio. L'importo corrispondente alle opzioni espresse, è distribuito tra i partiti che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, proporzionalmente alle indicazioni preferenziali indicate in apposito modulo allegato alle dichiarazioni dei redditi.

3. A decorrere dell'anno finanziario 1994, entro il 30 giugno di ciascun anno lo Stato corrisponde ai rappresentanti legali dei partiti, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre, una somma pari al 50 per cento del contributo loro spettante nel precedente anno finanziario.

4. Le modalità di attuazione, a tutela della riservatezza delle scelte espresse dai contribuenti, sono disposte con decreto del Ministro delle finanze, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

5. I partiti che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica godono di una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe telefoniche, postali e per la fornitura dell'energia elettrica, nei limiti complessivi stabiliti annualmente dalla legge finanziaria. Il Ministero del tesoro provvede alle conseguenti compensazioni.

6. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle cessioni di beni mobili e immobili dei partiti che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica è stabilita nella misura dell'aliquota minima in vigore.

7. È ridotta nella misura del 50 per cento l'imposta sugli spettacoli dovuta alla Società italiana degli autori ed editori per le manifestazioni direttamente organizzate dai partiti che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica".

2. L'articolo 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato».

3.5

D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Ogni cittadino, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con apposita sottoscrizione, può destinare l'uno per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a contributi in favore delle fondazioni costituite ai sensi della presente legge da partiti politici che abbiano presentato liste alle più recenti elezioni politiche e che siano rappresentati in uno dei rami del Parlamento, ovvero a favore di fondazioni costituite da partiti politici che pur non avendo presentato liste alle ultime elezioni politiche, abbiano costituito un gruppo parlamentare almeno in un ramo del parlamento.

2. È facoltà del contribuente di esprimere anche due scelte, ed in tal caso il relativo contributo è suddiviso in parti uguali tra le fondazioni legittimate a riceverli.

3. Il contribuente ha facoltà di negare espressamente il proprio contributo, e in tal caso la somma relativa va in economia di spesa.

4. Le somme che si ottengono computando le spese non espresse da parte dei contribuenti e le scelte errate, sono suddivise nel seguente modo: il 25 per cento è diviso in parti uguali tra le fondazioni costituite dai partiti rappresentati alla Camera dei deputati e che abbiano concorso alla assegnazione dei seggi in sede di Collegio Unico nazionale e il residuo 75 per cento ripartito in proporzione al numero dei seggi di ciascun partito nella Camera dei deputati.

5. Nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere erogati, a titolo di acconto, i contributi ai gruppi parlamentari di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Dette erogazioni sono conguagliate in base alla applicazione delle norme di cui ai commi precedenti».

3.6

COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

*(Possibilità di destinare una quota dell'IRPEF
al finanziamento dei partiti politici)*

1. A decorrere dall'anno finanziario 1993 i contribuenti possono destinare in sede di dichiarazione dei redditi una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un fondo nazionale appositamente istituito per il sostegno dell'attività democratica dei partiti e delle associazioni di cui all'articolo 1.

2. L'80 per cento dell'ammontare complessivo del fondo di cui al comma 1 è assegnato ai partiti politici proporzionalmente ai voti conseguiti nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati.

3. Il 20 per cento dell'ammontare complessivo del fondo di cui al comma 1 è assegnato alle associazioni di cui all'articolo 1 secondo criteri che saranno predisposti dall'Autorità di vigilanza.

3.7

COSSUTTA, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno finanziario 1993» con le seguenti: «dalla dichiarazione dei redditi per il 1993».

3.2

PONTONE

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
Consequentemente sopprimere il comma 4.*

3.3

PONTONE

Sopprimere il comma 3.

3.4

PONTONE

Art. 3. (variante C)

Sopprimere l'articolo.

3.1

PONTONE

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 3.

1. Le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, documentate, non superiori al 2 per cento del proprio reddito imponibile ai fini IRPEF, a favore delle fondazioni dei partiti politici di cui alla presente legge.

2. Le persone giuridiche possono dedurre come oneri le erogazioni liberali in denaro, documentate, fino ad un massimo dell'1 per cento del loro imponibile ai fini IRPEG a favore delle fondazioni dei partiti politici di cui alla presente legge».

3.6

COMPAGNA

Al comma 1, sostituire la parola: «I cittadini» con le parole: «Le persone fisiche».

3.2

PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni annui» con le seguenti: «10 milioni annui».

3.3

PONTONE

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Le persone giuridiche non possono erogare prestazioni nè contributi in qualsiasi forma o modo ai partiti o movimenti politici».

3.4

PONTONE

Sopprimere il comma 2.

3.5

PONTONE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Il contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti che abbiano conseguito una rappresentanza in occasione di elezioni politiche nazionali, europee o regionali, è fissato rispettivamente in lire duemila, lire duemila e mille per ogni elettore. Per le elezioni politiche si ha riferimento agli aventi diritto al voto per la Camera dei deputati.

2. L'erogazione dei contributi è disposta dall'Autorità di vigilanza, mediante richiesta di liquidazione al Ministro del Tesoro, a seguito della convalida degli eletti, previo conforme parere dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione ai consensi elettorali ricevuti.

3. Il quindici per cento dei contributi elettorali spettanti a ciascun partito viene devoluta dal Presidente della Camera al Gruppo parlamentare indicato dal partito medesimo come titolare della propria rappresentanza parlamentare. Possono essere previsti a carico del bilancio di ciascuna Camera ulteriori contributi per le spese di funzionamento dei Gruppi parlamentari. Alla disciplina del personale dei Gruppi si provvede con disposizioni degli organi dei Gruppi a ciò competenti, secondo la disposizione dei rispettivi regolamenti».

4.2

GUALTIERI, COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. I partiti politici hanno diritto, a titolo di concorso alle spese elettorali, al rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 60 per cento in misura uguale fra tutti i partiti aventi diritto;

b) il restante 40 per cento fra gli stessi partiti nella proporzione media fra quella ottenuta dai partiti nelle elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

2. Hanno diritto al rimborso di cui al comma precedente i partiti che abbiano presentato candidati al Parlamento ed abbiano ottenuto il 4 per cento dei voti a livello nazionale».

4.10

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, MEDURI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I contributi erogati dallo Stato a favore dei partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali, a norma della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti nei seguenti importi complessivi:

a) per il contributo alle elezioni politiche, in complessive lire 50.000 milioni;

b) per il contributo alle elezioni europee, in complessive lire 40.000 milioni;

c) per il contributo alle elezioni regionali, in complessive lire 60.000 milioni».

4.9

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «per i consigli delle province» sopprimere le parole: «autonome di Trento e Bolzano».

4.3

COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «40 miliardi per le elezioni dei consigli provinciali».

4.4

COMPAGNA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le spese per le campagne elettorali dei partiti politici debbono essere documentate e rendicontate in appositi bilanci, con la dichiarazione delle relative fonti di finanziamento.

La dichiarazione delle spese elettorali sostenute dai partiti deve essere inviata, entro 60 giorni, all'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 17 che si incarica della loro pubblicità e del deposito nella cancelleria del tribunale».

4.5

COSSUTTA, MARCHETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «ai consensi elettorali ricevuti» con le altre: «agli eletti».

4.6

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Sopprimere il comma 4.

4.7

PREIONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I contributi per le spese elettorali per le elezioni politiche nazionali ed europee sono erogati ai partiti politici che ne abbiano diritto secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti che ne abbiano diritto;

b) l'80 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione ai voti ottenuti dai partiti rispettivamente per le elezioni della Camera dei deputati ovvero del Parlamento europeo.

Tutte le somme di cui al comma 1 sono erogate in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

I contributi per le spese elettorali sostenute per le elezioni dei Consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale sono erogati ai rappresentanti regionali dei partiti che ne hanno diritto, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti che ne abbiano diritto;

b) l'80 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione dei voti ottenuti dai partiti.

Tutte le somme di cui al comma 3 sono erogate in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati».

4.8

COSSUTTA, MARCHETTI

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

70ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CAVAZZUTI*indi del Presidente*
ABIS*La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950)**

(Parere alla 4ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CAVAZZUTI precisa che non è pervenuto il parere, richiesto alla 3ª Commissione il 9 febbraio scorso, sull'utilizzo in difformità dei fondi relativi alla cooperazione. Propone pertanto di rinviare l'esame del disegno di legge.

Concorda la Commissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

(Parere all'Assemblea. Esame e sospensione)

Riferisce il senatore CREUSO facendo presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea emendamenti. Di essi quello 12.2 prevede l'estensione al capitolo 1113 della facoltà di impegnare nel corrente esercizio somme riferite a residui. Nel precedente parere si esprimeva contrarietà, per mancanza di copertura, a detta facoltà riferita a capitoli concernenti spese correnti. L'emendamento 18.0.2, al quale la Commissione era stata contraria, riproduce oggi altro testo, sul quale la pronuncia era stata di segno favorevole. L'emendamento 18.0.6 provoca sicuramente maggiori erogazioni di cassa e consentendo la deroga alle leggi vigenti può comportare maggiori oneri. L'emendamento 12.3 riproduce, con alcune modificazioni, un precedente emendamento nel

quale era stato espresso parere contrario, poichè l'8ª Commissione così si era pronunciata in sede di parere sull'utilizzo in difformità. Essendo stato l'emendamento leggermente modificato sembrerebbe opportuno richiedere un nuovo parere alla medesima Commissione.

Conclusivamente, propone di richiedere alla 8ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità dell'emendamento 12.3 ed esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 12.2 e 18.0.6, ricordando inoltre che la Commissione non ha accolto emendamenti atti a superare le contrarietà espresse relativamente al testo del provvedimento (articoli 10, 12 e 14).

Il presidente CAVAZZUTI fa presente che il Tesoro ha fatto sapere di essere contrario nel merito dell'emendamento 18.0.6.

Il senatore PAVAN ritiene che tale emendamento riguardi la cassa e dunque non ponga problemi di copertura. Fa presente poi che occorrerebbe esprimere parere contrario anche sull'emendamento 8.1.

Il relatore CREUSO propone pertanto di esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura sugli emendamenti 8.1, 12.2 e 18.0.6, richiedendo all'8ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità dell'emendamento 12.3 e ribadendo la contrarietà espressa precedentemente sul testo.

La Commissione concorda con la proposta del relatore, sospendendo l'esame, in attesa di detto parere.

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905)
(Parere all'Assemblea. Parere favorevole sul testo e contrario su emendamenti)

Riferisce il senatore PAVAN ricordando che sul testo e sugli emendamenti alla Commissione è stato già a suo tempo fornito parere. Il Gruppo Lega Nord ha chiesto un riesame del parere sul testo. Si ricorda che occorre esprimere parere anche per quanto riguarda gli emendamenti che sono innanzi all'Assemblea.

Sul testo, si tratta di un'ulteriore versione del decreto-legge in materia di finanza locale relativamente al 1992, che ha la particolarità di registrare articoli nuovi.

Sulla parte consolidata la Commissione aveva già espresso un parere di nulla osta. L'unico punto da osservare è la richiesta della conferma al Tesoro che il capitolo 7885, cui insiste la copertura del comma 4 dell'articolo 1, in tema di metanizzazione del centro-nord, è la traduzione contabile di bilancio dell'accantonamento di fondo globale che nelle precedenti versioni del decreto fungeva da copertura finanziaria.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi, occorrerebbe approfondire se l'articolo 13 - che esenta dall'imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici quelle effettuate per le sepolture private nei cimiteri - non comporti minori entrate: la relazione tecnica nega tale conseguenza.

Analogo problema si pone, in termini di possibili maggiori spese, per quanto concerne l'articolo 16, in materia di personale non di ruolo a tempo indeterminato: la relazione tecnica anche in questo caso non prevede oneri.

Per quanto concerne poi l'articolo 23, in tema di collocamento fuori ruolo di segretari comunali, il problema è dello stesso tenore.

Per quanto riguarda poi l'articolo 26, concernente l'EFIM, è stata modificata la copertura: per i 32 miliardi relativi al capitolo 4644 del Ministero del tesoro quest'ultimo dovrebbe confermare che si tratta della traduzione in capitolo ordinario dell'accantonamento di fondo globale denominato «Collocamento obbligatorio», che fungeva da copertura delle precedenti versioni del decreto. Al riguardo, si fa presente che, anche in caso di risposta affermativa, rimane che il predetto accantonamento di fondo globale - e quindi il capitolo che eventualmente ne è la conseguenza in bilancio - non era costruito come limite di impegno: una spesa decennale quindi viene coperta con un accantonamento triennale.

Sempre per quanto concerne poi la copertura dell'articolo 26, per i 18 miliardi attinti sull'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, è necessario trovare conferma da parte di quest'ultimo dell'imputazione della somma alla parte relativa all'accantonamento del Ministero del tesoro concernente però i limiti di impegno.

Per quanto concerne l'articolo 27, che prevede contributi alla regione siciliana per il 1990 e il 1991, (sotto il profilo della copertura), il Tesoro dovrebbe confermare la sussistenza dei residui in bilancio.

Per quanto concerne l'articolo 28, riguardante Roma Capitale, il comma 1 di fatto conferma la deroga sempre più frequente ai termini di perenzione dei residui, spostando al 1993 il termine di mantenimento dei residui relativi al 1992. L'articolo prevede poi una spesa di 160 miliardi coperta sui residui del capitolo *ad hoc* per il 1993.

Per quanto riguarda poi l'articolo 29, di copertura finanziaria della parte relativa alla finanza locale, opportunamente il Tesoro ha spostato tali coperture sui capitoli che discendono dai fondi globali utilizzati a suo tempo come copertura per il 1992. Sotto tale aspetto non si pongono quindi problemi.

Complessivamente, le norme su cui soffermare in particolare l'attenzione sono gli articoli 13, 16, 23, 26, 27 e 28.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dall'Assemblea, quelli approvati dalla Commissione non si discostano dal parere fornito alla Commissione stessa: su di essi pertanto il parere può essere di nulla osta.

Per quanto concerne gli emendamenti parlamentari, in gran parte si tratta di testi su cui la Commissione ha già espresso un parere contrario per violazione della norma costituzionale. Essi sono gli emendamenti 2.1, 9.4, 10.25, 10.27, 10.30, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 12.7 e 20.2. Su di essi ritiene sia opportuno trasformare il parere in quello di semplice contrarietà.

Il senatore PAGLIARINI fa presente che gli articoli 26, 27 e 28, sono privi di copertura.

Il relatore PAVAN fa presente che tali norme si limitano a far salvi gli effetti i decreti-legge precedenti e comunque non necessitano di nuove coperture, essendo sufficiente che il Tesoro assicuri la sussistenza di residui.

Il senatore CAVAZZUTI osserva che il Tesoro ha fatto sapere essere favorevole al testo del provvedimento.

Il presidente ABIS ricorda che il fondo di solidarietà per la Sicilia è destinato a spese di investimento.

La Commissione delibera quindi, a maggioranza, di trasmettere un parere favorevole sul testo e contrario sugli emendamenti indicati dal relatore.

Pellegatti ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale (159)

Salvato e Fagni: Ordinamento della professione di assistente sociale (336)

Fontana Giovanni Angelo ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale per gli assistenti sociali (390)

Deputati Artioli ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921) approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il relatore CREUSO ricordando che si tratta di disegni di legge in tema di ordinamento della professione di assistente sociale e di istituzione del relativo albo. Quello numero 921 è stato approvato dalla Camera dei deputati ed ha visto un parere favorevole della Commissione bilancio, il 15 dicembre 1992. Se si esclude il fatto che i provvedimenti, regolamentando l'attività economica privata, sortiscono un effetto di istituire una situazione monopolistica, e quindi di provocare maggiori costi per i consumatori, non sembrano sussistere problemi per quanto di competenza. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 921, nel presupposto che in esso confluiscono gli altri provvedimenti, con le osservazioni sopra enunciate.

Il senatore CAVAZZUTI ricorda che il Tesoro si è dichiarato favorevole, mentre egli è contrario, nel merito, all'istituzione di albi professionali.

La Commissione concorda infine di trasmettere un parere nel senso proposto dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (688)

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite: favorevole)

Il senatore PAVAN propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento.

Il senatore Michelangelo RUSSO ritiene che abbia scarso significato ratificare una convenzione in materia di riciclaggio se essa non sia recepita anche da Canada, Stati Uniti e dagli altri Stati americani.

Conclusivamente la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Foschi ed altri: Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634)
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PAVAN osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, volto alla costituzione delle Banche italiane di credito alberghiero, la cui partecipazione pubblica viene sostenuta avvalendosi delle giacenze del Fondo centrale di garanzia.

Trattandosi di un Fondo di tesoreria è il Tesoro che deve indicare le disponibilità.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che il Tesoro ha fatto sapere che occorre valutare la compatibilità del disegno di legge con la politica di privatizzazioni perseguita dal Governo, mentre occorre altresì renderlo compatibile con il provvedimento governativo in tema di legge-quadro sul turismo. D'altra parte, la Direzione generale del Tesoro ha fatto sapere che, sentita anche la Banca d'Italia, il disegno di legge non può essere assecondato, essendo informato alla logica superata della specializzazione funzionale. Si tratta infatti di un progetto che si rende incompatibile nel nuovo contesto disciplinare del mercato creditizio per quanto attiene non solo ai profili operativi, ma anche a quelli istituzionali. Viene prevista infatti la costituzione di un intermediario assoggettato a una disciplina di carattere pubblicistico, seppur in forma di società per azioni a partecipazione pubblica con ampia possibilità di intervento di soggetti privati nel capitale. Al nuovo ente creditizio verrebbe trasferito il fondo centrale di garanzia in precedenza gestito dalla sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo della BNL, soppressa in seguito alla fusione per incorporazione nell'azienda bancaria madre. In particolare risultano in totale contrasto con gli articoli 6, 9 e 21 del decreto legislativo n. 481 del 1992 le norme che dispongono la costituzione per legge di una società per azioni anomala, il carattere monosettoriale dell'operatività, la riserva di legge a favore dell'istituto di credito agevolato e le deroghe alle norme generali sulla disciplina delle partecipazioni bancarie, degli statuti e della partecipazione al capitale degli enti creditizi.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

Concorda la Commissione.

**Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo e/o sordo preverbale»
(748)**

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore CARPENEDO propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CAVAZZUTI ricorda che il Tesoro si è dichiarato a favore del provvedimento.

Il senatore GIOVANOLLA chiede se dal provvedimento non possano derivare oneri, ancorchè in via indiretta.

Il senatore CREUSO precisa che il disegno di legge mira esclusivamente a modificare la definizione degli attuali sordomuti.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che si tratta di decreto-legge recante interventi a favore degli spedizionieri doganali. Il provvedimento si occupa esclusivamente degli spedizionieri dipendenti. Nulla prevedendo per i lavoratori autonomi. Esso prevede la corresponsione del trattamento massimo di integrazione salariale per un anno, l'inserimento dei lavoratori licenziati nelle liste di mobilità, la deroga alla sospensione del pensionamento di anzianità per i lavoratori eccedentari, il riconoscimento d'ufficio ai fini pensionistici dei periodi di godimento dell'indennità, il cofinanziamento pubblico degli interventi formativi e l'assunzione presso il Ministero delle finanze di lavoratori dipendenti dagli spedizionieri per la copertura di posti vacanti, nel limite di 2.000 unità. L'onere complessivo è stimato in 39 miliardi per il 1993 e ad esso si fa fronte con il fondo speciale del Ministero del lavoro, che presenta adeguata disponibilità e, in parte, con l'incremento dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Posto che l'articolo 5 consente l'assunzione degli spedizionieri presso il Ministero delle finanze, occorre un chiarimento in ordine alla questione se con detta norma si superi il blocco del *turn-over*. Un'ulteriore questione di carattere generale concerne il fatto che, procedendo per singoli settori, manca un quadro complessivo degli interventi che si vanno assumendo per il sostegno alla disoccupazione, in questo particolare momento.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che il Tesoro non ha osservazioni in materia.

Il senatore SPOSETTI ritiene che il provvedimento non possa ricevere semplicemente un parere favorevole, tanto più in quanto deroga al blocco del *turn-over* e manca un quadro di riferimento preciso da parte del Governo in merito agli interventi in campo occupazionale. Pertanto sarebbe indispensabile che il Ministro del lavoro chiarisse la posizione del Governo in materia.

In senso analogo si esprime il senatore CAVAZZUTI, il quale ritiene che dovrebbero fornire chiarimenti anche la Funzione pubblica e il Ministro delle finanze.

Il senatore PAVAN chiede di conoscere l'entità delle vacanze nel personale del Ministero delle finanze.

Il senatore DUJANY ritiene che occorrerebbe conoscere quali iniziative sono state adottate negli altri Paesi europei in materia di dogane.

Il relatore CARPENEDO ritiene che sarebbe indispensabile una audizione del Direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze.

La Commissione concorda quindi di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di ottenere dal Governo i chiarimenti richiesti.

Putignano ed altri: Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli (864)

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che il Tesoro ha fatto sapere di essere contrario all'utilizzo dell'accantonamento di fondo speciale relativo ai Lavori pubblici, poichè tale finalizzazione non è contemplata tra quelle dell'accantonamento medesimo.

Il presidente ABIS osserva che, poichè i fondi speciali della legge finanziaria 1993 sono stati redatti per Ministeri, la Commissione bilancio non ha titolo per esprimersi su ipotetiche finalizzazioni all'interno degli accantonamenti, il cui utilizzo resta di competenza delle relative Commissioni competenti.

Il senatore CAVAZZUTI propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di richiedere alle Commissioni 7^a e 8^a il parere sull'utilizzo in difformità degli accantonamenti di fondo speciale adottati a copertura.

Concorda la Commissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

(Parere all'Assemblea. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che l'8ª Commissione ha testè trasmesso un parere favorevole sull'utilizzo in difformità di cui all'emendamento 12.3. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole su tale emendamento e di mantenere la decisione precedentemente adottata per la restante parte degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

60^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

ALBERICI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Alberici ed altri. Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378)

Manieri ed altri. Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684)

Manzini ed altri. Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore NOCCHI conferma l'impegno del Gruppo del PDS ad approvare finalmente la riforma della scuola secondaria e l'innalzamento dell'obbligo scolastico, nella convinzione che l'attuale congiuntura economica impone di colmare il grave *deficit* formativo dell'Italia nei confronti degli altri Paesi europei. È ormai accertato infatti che il confronto politico ed economico internazionale premierà i Paesi che maggiormente avranno investito in formazione e istruzione, da cui dipendono lo sviluppo e l'innovazione tecnologica del sistema produttivo.

Occorre quindi realizzare una riforma capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di ridurre il grave fenomeno della dispersione scolastica, definendo inoltre gli opportuni collegamenti tra

scuola media inferiore e biennio superiore nell'ottica di una progressiva omogeneizzazione tra i due cicli di studio, analogamente a quello che è avvenuto negli altri Paesi europei.

Bisogna poi avviare una verifica seria delle sperimentazioni degli ultimi quindici anni e in particolare di quelle recentemente avviate sui cosiddetti programmi Brocca. Ribadisce a questo proposito la valutazione della sua parte politica sul Progetto '92, con il quale di fatto il Ministero della pubblica istruzione ha avviato la riforma dell'istruzione professionale. Il Gruppo del PDS non condivide tale scelta, che non tiene conto nè delle competenze regionali in materia nè dell'evoluzione culturale sui contenuti stessi di questo ordine di istruzione. Occorre invece inserire anche l'istruzione professionale nella riforma più complessiva della scuola secondaria superiore, attraverso la creazione di licei professionali nell'ambito dei quali espletare l'obbligo scolastico.

Passando ad una rapida valutazione dei disegni di legge in titolo, osserva che il disegno di legge di iniziativa del Gruppo democratico-cristiano ripropone una impostazione inaccettabile riguardo proprio alla modalità di adempimento dell'obbligo scolastico, che auspica possa essere superata a favore di una soluzione equilibrata e unitaria.

In conclusione, ribadisce l'urgenza di approvare in tempi brevi la riforma.

Il senatore LOPEZ afferma che la sua parte politica ha rinunciato a presentare un proprio disegno di legge per accelerare l'iter della riforma, per la quale auspica una soluzione unitaria. La riforma di questo importante segmento dell'istruzione pubblica è all'ordine del giorno da quasi mezzo secolo, senza che peraltro sia stato possibile raggiungere nessun risultato concreto, salvo la definizione dei nuovi programmi attualmente in corso di sperimentazione. Alcune delle innovazioni introdotte dai suddetti programmi, del resto, dovranno far parte integrante della riforma: si riferisce in particolare all'orario di lezione, alla riduzione del numero degli indirizzi (ai quali peraltro occorrerà aggiungere quelli dell'istruzione professionale ed artistica), alla rivalutazione della cultura scientifica e tecnologica, nonché alla connotazione più formativa che professionalizzante dei programmi stessi.

Il senatore Lopez non ritiene peraltro che con essi si sia effettivamente archiviato lo schema gentiliano di una scuola articolata secondo le classi sociali, che la riforma invece deve superare in ossequio agli articoli 3 e 33 della Costituzione. Inoltre l'obiettivo principale dell'istruzione pubblica deve essere la formazione dei cittadini, mentre nei programmi sembra prevalere piuttosto l'interesse verso il mondo della produzione. Riconosce poi l'impraticabilità di un biennio unitario e critica l'accantonamento degli indirizzi artistici e professionali, che ha già prodotto risultati negativi come l'adozione a regime del cosiddetto Progetto '92, riforma di fatto degli istituti professionali.

Il senatore Lopez afferma poi che una seria riforma della scuola secondaria superiore impone un piano di investimenti a lungo termine per la realizzazione di nuove strutture, per l'aggiornamento dei docenti, per la verifica delle sperimentazioni e per una complessiva revisione

degli organici. Occorre quindi modificare profondamente la logica che governa gli investimenti pubblici, ponendo in posizione prioritaria il sistema scolastico. Il disegno di legge del Gruppo del PDS risponde a molte delle esigenze da lui rappresentate.

Infine chiede informazioni al Governo sulle sperimentazioni avviate sui «programmi Brocca», auspicando che esse non rappresentino una riforma strisciante della scuola secondaria superiore.

Interviene quindi nel dibattito il senatore STRUFFI, il quale sottolinea due problemi finora non sufficientemente considerati. In primo luogo è indispensabile un organico intervento riformatore nel campo del diritto allo studio, dedicando, in tale ambito, specifica attenzione ai convitti nazionali, vere e proprie strutture portanti della vita scolastica. Vi è poi la questione gravissima dell'edilizia scolastica: la persistenza di doppi e tripli turni in tante aree del Paese è una vera vergogna che occorre al più presto sanare, così come la fatiscenza o la inadeguatezza di troppe scuole. Inoltre una altissima percentuale di edifici scolastici non è conforme alle norme di sicurezza. Occorre dunque un piano di intervento pluriennale, con il quale modificare anche certi meccanismi della legislazione precedente che hanno prodotto risultati del tutto inadeguati. Il senatore Struffi conclude invitando ad un comune impegno di tutte le forze politiche sulle questioni menzionate, la cui mancata soluzione comprometterebbe la stessa riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore.

Dopo che la presidente ALBERICI ha brevemente ricordato le intese raggiunte sui lavori della Commissione, la Commissione stessa conviene di rinviare l'esame alla seduta già convocata per giovedì, 18 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

La presidente ALBERICI avverte che la Sottocommissione pareri, originariamente convocata per domani, per l'esame dei disegni di legge relativi all'ordinamento della professione di assistente sociale, si riunirà invece immediatamente, al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 17,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

64^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 10 febbraio scorso.

Il relatore LIBERATORI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che taluni tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali potrebbero aver concesso alle aziende di trasporto pubblico locale anticipazioni le quali, in vigenza del decreto-legge n. 345 del 1992 sarebbero state a carico del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a compiere un censimento delle situazioni nonchè a presentare un provvedimento recante rimborso delle anticipazioni straordinarie di tesoreria eventualmente concesse dai tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, ed in periodo di vigenza del decreto-legge medesimo».

0/944/1/8

IL RELATORE

La Commissione accoglie all'unanimità il predetto ordine del giorno e lo fa quindi proprio al fine della sua presentazione in Assemblea.

Interviene quindi la senatrice SENESI, la quale, considerato che la ripartizione degli stanziamenti viene ancora effettuata con provvedimenti ministeriali privilegiando il criterio dei chilometri percorsi piuttosto che quello, più corretto, del numero dei passeggeri trasportati, chiede al presidente Franza di invitare il Ministro dei trasporti a riferire quanto prima in Commissione sull'argomento.

Il presidente FRANZA assicura alla senatrice Senesi che si farà interprete presso il Ministro della questione da lei sollevata e ricorda che le Commissioni Affari costituzionali, bilancio e finanze hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 9,40.

65^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani e il sottosegretario di Stato per la marina mercantile Camber.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (960)

(Esame e rinvio)

Il presidente FRANZA, nel riferire alla Commissione sui contenuti del provvedimento in esame, osserva che esso è volto a ripristinare la funzionalità del Consiglio di amministrazione delle poste, importante organo consultivo del Ministro.

A seguito della legge n. 58 del 1992, infatti, era già venuta meno la legittimazione a far parte dell'organo dei due consiglieri espressione della ASST, come noto soppressa dalla legge in questione.

Inoltre, il decreto-legge n. 7 del 1993, nel prevedere la decadenza di diritto degli organi amministrativi operanti in regime di *prorogatio*, ha determinato la decadenza dalle funzioni di altri tre consiglieri di amministrazione.

Concludendo, auspica una rapida conversione in legge del provvedimento in esame, considerate le delicate funzioni svolte dal Consiglio di amministrazione delle poste.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore PINNA, il quale chiede taluni chiarimenti in ordine alla componente elettiva del Consiglio e ai *quorum* strutturali e funzionali che si vengono a determinare in seno a tale consesso alla luce della nuova normativa.

Rispondendo al senatore Pinna, il ministro PAGANI precisa che la legge n. 58 del 1992, nel prevedere il trasferimento delle funzioni della ASST all'IRITEL Spa, ha determinato la decadenza di due componenti, di cui uno di nomina e uno elettivo, provenienti da questa azienda. Inoltre, in forza del decreto-legge n. 7 del 1993, hanno perso legittimazione a partecipare alle riunioni del Consiglio, complessivamente, cinque componenti. Inoltre, occorre ricordare che il recente decreto legislativo in materia di pubblico impiego prevede l'esclusione dei rappresentanti del personale dai Consigli di amministrazione. Il decreto-legge in esame è volto quindi ad adeguare la disciplina del Consiglio di amministrazione a quella di organi analoghi costituiti presso altri Ministeri, nonchè alle citate modifiche legislative intervenute in materia.

Poichè il numero dei consiglieri di amministrazione si riduce da 17 a 12, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge modifica conseguentemente il *quorum* strutturale, prevedendo che per la validità delle adunanze sia richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e che le deliberazioni siano adottate a maggioranza dei presenti, fermo restando che, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Il presidente FRANZA avverte quindi che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione Affari Costituzionali, si rende necessario un rinvio della trattazione alla prossima settimana. Conviene la Commissione.

Dopo che il senatore PINNA ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a meglio chiarire, con apposito provvedimento, se residui o meno una componente elettiva nel Consiglio, il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)

ROGNONI ed altri. Riforma dell'ordinamento portuale (652)

FAGNI ed altri. Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665)

Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749)

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 578-652-665; congiunzione del disegno di legge n. 749, discussione e rinvio)

Si procede ad una discussione congiunta sui disegni di legge in titolo.

Riferisce alla Commissione il senatore GIOVANNIELLO, il quale illustra una proposta di testo unificato, rilevando come nell'ultima seduta di Comitato ristretto era stato chiesto al relatore di predisporre una sintesi tra i testi elaborati in seno al Comitato e gli emendamenti e le osservazioni fatte pervenire al relatore da parte di singoli senatori e dal Governo.

Il RELATORE evidenzia in primo luogo l'urgenza di provvedere in materia portuale, sia perchè vi è una situazione di insufficiente competitività dei porti nazionali (anche per effetto di una normativa sull'ordinamento e sulle attività ormai superata), sia perchè la Comunità europea ha richiamato più volte il nostro Paese al superamento di disposizioni che consentono lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti. Evidenzia quindi i principi generali della riforma, da individuare nel ruolo di programmazione, coordinamento e controllo e non più di gestione degli organi pubblici, dalla operatività in ambito portuale di imprese private che investano durevolmente ai fini dello sviluppo degli scali, nonchè nella trasformazione dei soggetti attualmente operanti in modo tale da consentire una tutela, soprattutto nella fase di transizione, dei lavoratori delle organizzazioni e delle compagnie e gruppi portuali, almeno fino a che il Governo, già a partire dall'anno prossimo, non intervenga con provvedimenti di prepensionamento.

Rileva altresì che come era stato richiesto nell'ultima seduta di Comitato ristretto, il testo appare diviso in un Capo I ove sono raccolte tutte le norme che definiscono l'ordinamento e le attività portuali a regime e in un Capo II, ove sono invece raccolte le disposizioni relative alla trasformazione dei soggetti vigenti e le altre norme transitorie con particolare riferimento alla sistemazione del personale.

Il RELATORE illustra quindi nel dettaglio il testo unificato, evidenziandone i motivi che lo hanno indotto ad accogliere o a non accogliere osservazioni e suggerimenti dei senatori e del Governo.

In particolare, dopo essersi soffermato sulla nuova classificazione dei porti e sul piano regolatore portuale, si sofferma sull'istituzione dell'autorità portuale alla quale è riservato un ruolo cruciale nell'ambito della legge, rappresentando il momento pubblico di programmazione e indirizzo di tutte le attività portuali.

Al riguardo un nodo assai dibattuto è rappresentato dalla possibilità che a tale autorità potessero residuare taluni compiti di gestione, anche tenendo conto della necessità di dover impiegare personale delle organizzazioni portuali che svolgono attualmente tali compiti. In sede di comitato ristretto era emersa la possibilità che all'autorità fossero affidati compiti di manutenzione delle parti comuni (previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici), nonchè di fornitura a tutti i soggetti che operano nei porti di servizi di interesse generale, da individuare in maggior dettaglio con decreto del Ministro. Era anche emersa la tesi di affidare tali compiti in gestione diretta all'autorità almeno per un certo periodo di tempo, fino a che taluni problemi di carattere occupazionale non si fossero risolti. A seguito di osservazioni di taluni senatori e del Governo il relatore illustra un'ipotesi di mediazione: essa consiste nell'affidamento dei compiti già indicati in concessione ad una società da costituire tra le imprese operanti in

porto, con una partecipazione di minoranza dell'autorità portuale, realizzandosi pertanto una sorta di gestione condominiale dei servizi medesimi.

Il relatore quindi illustra gli articoli relativi agli organi dell'autorità portuale, soffermandosi sugli ipotesi di indirizzo e di regolamentazione di cui è titolare il Presidente dell'autorità.

Si sofferma quindi sull'articolo 12, che tratta prevalentemente delle risorse finanziarie dell'autorità portuale. Esse sono determinate dai canoni di concessione sia di aree portuali che di aree demaniali, dai proventi di autorizzazione di attività e servizi portuali da proventi derivanti da cessioni di impianti ai concessionari, da un contributo dello Stato determinato annualmente con legge finanziaria, da contributi di regioni, enti locali ed altri enti pubblici liberamente determinati a carico dei rispettivi bilanci. In relazione alle osservazioni di taluni senatori si è previsto che una quota delle tasse portuali possa essere devoluta all'autorità, tuttavia nell'ambito del 30 per cento del gettito, tenendo conto che tali organi non hanno più compiti di gestione, e in modo inversamente proporzionale all'indebitamento delle organizzazioni preesistenti, come segno tangibile di riconoscimento per le realtà che sono state bene amministrate.

Nell'illustrare gli articoli 15 e 16, relativi alle operazioni portuali fa presente di aver proceduto ad una revisione del testo predisposto in sede di Comitato ristretto, disponendo che la concessione riguarda non l'esercizio di una attività economica ma l'utilizzo di aree portuali e banchine in connessione con l'espletamento di operazioni portuali in regime di autorizzazione. Inoltre sono state inserite norme che specificano meglio i compiti di controllo e vigilanza dell'autorità portuale, talune norme di garanzia sulla attività dei concessionari e una maggiore specificazione dei requisiti delle imprese che possono svolgere operazioni portuali e possono essere titolari di concessioni: al riguardo si è posto in maggiore evidenza il requisito di un organico stabile di lavoratori alle proprie dipendenze e la sussistenza di adeguate strutture tecnico-organizzative idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

In sede di articolo 15 si è quindi affrontato il problema della fornitura di mere prestazioni di lavoro, in deroga alla legge n. 1369 del 1960, questione connessa alla possibilità di riservare per alcuni anni talune attività alle società derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali. In sede di comitato ristretto, dopo aver esaminato ipotesi alternative per far fronte alla situazione di squilibrio occupazionale nei porti, era emersa l'ipotesi che le autorità portuali potessero riservare taluni servizi ancora per qualche anno alle società discendenti dalle compagnie con particolare riguardo alla mera fornitura di prestazioni di lavoro.

Tale ipotesi è stata criticata soprattutto da parte di alcuni senatori e dal Governo temendo che un ulteriore regime transitorio, come accade spesso nel nostro Paese, possa trasformarsi in definitivo. Inoltre la Comunità europea potrebbe non approvare un ulteriore proroga di un regime di riserva dopo la sentenza della Corte di giustizia e a seguito di ripetute sollecitazioni al Governo italiano ad adeguarsi. D'altra parte, non ritiene che la questione della mera fornitura di prestazioni di lavoro

possa costituire, come si è più volte rilevato in sede di comitato ristretto, oggetto di una concorrenza selvaggia tra società che offrono tale servizio. Ciò premesso e in attesa delle decisioni del Parlamento sulla proposta del Governo circa il lavoro interinale, presento nel testo una ipotesi aperta di mediazione: le imprese, quando lo ritengono necessario, possono ricorrere liberamente alla fornitura di prestazioni di lavoro da parte delle cooperative discendenti dalla compagnia portuale. In alternativa possono costituire una struttura associativa del tutto simile a quanto è praticato da lungo tempo nei porti del Nord Europa ed in particolare nel porto di Rotterdam. Il ricorso a tale strumento è tuttavia subordinato ad una autorizzazione dell'autorità portuale, che dovrà attentamente esaminare le implicazioni di carattere occupazionale e sociale nello scalo. Dopo aver sottolineato gli aspetti positivi per le imprese e per i lavoratori dello strumento associativo per la fornitura di mere prestazioni di lavoro, si sofferma sulla trasformazione in società delle organizzazioni portuale ad opera dei presidenti delle autorità portuali, i quali all'atto del loro insediamento ne assumono la gestione ed esercitano le funzioni di commissari governativi. Fino alla delibera di trasformazione i presidenti assicurano la continuità della gestione corrente e trasmettono al Ministro della marina mercantile una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. I beni demaniali sono trasferiti alle autorità portuali.

Nel testo è previsto un termine per la trasformazione e norme che assicurano il collocamento nel mercato del capitale sociale dei nuovi soggetti istituiti.

Con riferimento all'articolo 18, che dispone la trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali rileva come da tale trasformazione possa derivare, a seconda della situazione occupazionale, una società per l'esercizio delle operazioni portuali ovvero una società che ne costituisce a sua volta due, la prima per l'esercizio di operazioni portuali e l'altra per la fornitura di servizi ivi comprese mere prestazioni di lavoro. Allo scopo di non creare problemi di divisione del patrimonio successivamente alla trasformazione si è disposto che tali società succedano alle compagnie in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

L'accoglimento di tale impostazione e le soluzioni adottate all'articolo 15 tendono pertanto a precludere altre ipotesi presentate dalla senatrice Fagni circa le possibilità di una riserva a tali società di servizi generali, di attività di manutenzione e di altre attività, anche se in esse veniva fatta salva in tali proposte l'autoproduzione da parte delle imprese.

L'articolo 19 reca agevolazioni fiscali in tema di trasformazione in società.

Si sofferma quindi sull'articolo 20 che reca disposizioni in materia di trattamento del personale evidenziando le diverse possibilità di reimpiego dei lavoratori delle organizzazioni portuali, nonché la previsione secondo la quale il Governo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge dovrà presentare al Parlamento un apposito provvedimento contenente idonee soluzioni al problema dello squilibrio occupazionale nei porti prevedendo anche il ricorso a forme di pensionamento anticipato.

Dopo aver illustrato l'articolo 21, riguardante le norme di sicurezza e di igiene del lavoro da applicare ai lavoratori portuali, nonché il trattamento di cassa integrazione modellato sul sistema vigente per le imprese edili.

Si sofferma sull'articolo 22 che prevede il trasferimento al Ministero della marina mercantile del servizio per l'escavazione porti: al riguardo precisa di non aver accolto un suggerimento della senatrice Fagni volto a trasferire l'intera Direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici al Ministero della marina mercantile, attesa la necessità di una più ponderata riflessione su un'opera di ridisegno dei Ministeri di competenza della Commissione. Si è invece previsto nel testo che saranno istituiti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori.

Il relatore comunica che il Governo dovrà presentare una norma di carattere finanziario concernente le modalità di copertura dell'indebitamento delle organizzazioni portuali, nonché la garanzia del pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio ai lavoratori già dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché delle organizzazioni portuali, atteso che la soluzione presentata in sede di comitato ristretto (e concernente l'istituzione di un apposito fondo rotativo a valere sul gettito del complesso delle tasse riscosse nei porti) aveva dato luogo a notevoli perplessità.

Il presidente FRANZA avverte quindi che la calendarizzazione della discussione sul testo presentato dal relatore sarà esaminata in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore NERLI sottolinea la necessità che il Governo presenti l'emendamento di copertura finanziaria richiamato dal relatore prima dell'inizio della discussione generale. La senatrice FAGNI fa presente che nel corso della prima seduta dedicata alla discussione generale il Governo, oltre all'adempimento indicato dai senatori Giovanniello e Nerli, dovrà anche fornire chiarimenti in relazione a taluni suggerimenti inviati al relatore e da lui trasmessi al Governo.

Il senatore CAMBER assicura che il Governo darà seguito ai già citati adempimenti in tempi brevi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL' APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Il senatore NERLI chiede al presidente Franza di farsi interprete presso i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici della opportunità di sospendere l'efficacia di talune norme contenute nel Codice della strada e nel regolamento di esecuzione, inerenti la possibilità di costruire a non meno di 10 metri dal bordo della strada, norma che rischia di bloccare lavori in corso. Si associa alla richiesta il senatore LIBERATORI.

Il presidente FRANZA si impegna a sottoporre la questione ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R 029 0 00, C 08, 0009)*

Il presidente FRANZA avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi è convocato per domani mercoledì 17 febbraio al termine della seduta pomeridiana della Commissione per definire il calendario dei lavori.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione ha richiesto un parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento sull'emendamento 12.3 presentato al disegno di legge 876.

Avverte pertanto che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione pareri.

La seduta termina alle ore 17.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 578, 652, 665 E
749 IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ATTIVITÀ PORTUALI**

**(Predisposto dal relatore, senatore Giovanniello, a seguito dei lavori
del Comitato ristretto)**

CAPO I

(ORDINAMENTO E ATTIVITÀ PORTUALI)

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.

2. Il CIPET, oltre alle funzioni che già esercita ai sensi della legge 4 giugno 1991, n. 186, ha compiti di programmazione in ordine alla dotazione infrastrutturale degli scali, alla valorizzazione del ruolo di ciascun porto nel sistema dei trasporti nazionale, al loro sviluppo in relazione al bacino di utenza. I relativi compiti istruttori sono affidati al Segretariato del CIPET.

3. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.

Art. 2.

(Organizzazioni portuali, autorità portuali e autorità marittime)

1. Sono organizzazioni portuali ai sensi della presente legge:

a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, e successive modificazioni ed integrazioni;

- d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1º marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.

2. Sono autorità portuali ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 5.

3. Sono autorità marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del codice della navigazione, approvato con regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942.

Art. 3.

(Classificazione dei porti)

1. I porti marittimi nazionali sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) porti di preminente interesse nazionale (categoria I);
- b) porti di rilevanza economica internazionale, al di là del bacino del Mediterraneo (categoria II);
- c) porti di rilevanza economica mediterranea e nazionale (categoria III);
- d) porti di rilevanza economica regionale e interregionale (categoria IV);

2. Appartengono alla categoria I i porti o specifiche aree portuali finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato. Le loro caratteristiche sono determinate ed i porti di cui alla categoria I sono individuati con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri della Marina Mercantile e dei Lavori Pubblici.

3. Appartengono alle categorie II, III e IV i porti o specifiche aree portuali aventi le seguenti funzioni:

- a) commerciale;
- b) industriale e petrolifera;
- c) trasporto passeggeri;
- d) peschereccia;
- e) turistica e da diporto.

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alle categorie II, III e IV e l'appartenenza di ogni scalo alle categorie medesime sono determinate con delibera del CIPET, nel quadro della programmazione di settore dal medesimo elaborata, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza

internazionale, inframediterraneo o nazionale, nonchè tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;
- b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonchè delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
- c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.

5. Ai fini di cui al comma 4 il CIPET predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di delibera, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di delibera, con le eventuali modificazioni a seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso i predetti termini il CIPET delibera in via definitiva. Alla seduta del CIPET all'uopo dedicata sono invitati, ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1991, n. 186, i Presidenti delle giunte regionali che hanno espresso parere contrario.

6. La revisione dei criteri di cui al comma 4, nonchè della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità portuali, delle autorità marittime, delle Regioni o del CIPET e comunque ogni 3 anni, con la procedura di cui al comma 5. In sede di prima applicazione della presente legge la revisione è disposta dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore.

7. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali e, in sede di prima applicazione, le organizzazioni portuali, le compagnie e i gruppi portuali, sono tenute a fornire tempestivamente al Segretariato del CIPET i dati necessari agli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Programmazione e realizzazione delle opere portuali)

1. Nei porti marittimi classificati nelle categorie II, III e IV l'ambito portuale e l'assetto complessivo del porto sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che inoltre individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree e delle opere con esclusivo riferimento alle operazioni portuali e alle attività connesse. Il piano regolatore è approvato, in deroga alla legislazione urbanistica, con le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e produce gli effetti giuridici della variante agli strumenti urbanistici. La realizzazione nell'ambito portuale di opere previste dal piano non è soggetta a concessione edilizia.

2. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale il piano è adottato dal comitato portuale. Nei porti di cui al comma 1 ove non è istituita l'autorità portuale, il piano è invece adottato dall'Autorità marittima. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

3. Esaurita la procedura di cui al comma 2, il piano relativo a porti della categoria II, con le eventuali modifiche richieste nel parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è trasmesso ai Consigli regionali e comunali competenti per territorio, i quali esprimono parere entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano è quindi sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e delle successive disposizioni di attuazione. In caso di parere favorevole del Consiglio regionale e del Consiglio comunale, ovvero di inutile decorso del termine, il piano è approvato con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della difesa. In caso di parere contrario ovvero recante osservazioni espresso dal Consiglio regionale o dal Consiglio comunale, il piano è sottoposto, per l'approvazione definitiva, alla deliberazione del CIPET. Alla seduta dell'organo interministeriale sono invitati rappresentanti della Regione o dell'ente locale che si sono espressi in senso contrario ovvero che hanno formulato osservazioni al piano.

4. Il piano relativo a porti delle categorie III e IV, esaurita la procedura di cui al comma 2, è sottoposto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive disposizioni di attuazione, alla procedura di impatto ambientale ed è quindi approvato dalla Regione, previa intesa con i Ministri della Marina mercantile e dei lavori pubblici e sentiti i comuni interessati.

5. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, il numero 1 è sostituito dal seguente: 1) «Le opere marittime relative ai porti di categoria I e II, con ripartizione dei finanziamenti tra stato e regioni da definirsi con legge; le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste». Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di categoria III e IV.

6. Nei porti di cui alla categoria I l'onere per la realizzazione delle opere spetta allo Stato. Nei porti della categoria II l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione compete allo Stato; nei porti delle categorie III e IV l'onere relativo spetta alla regione o alle regioni interessate, a statuto ordinario. Per quanto concerne le opere da realizzare nei porti delle regioni a statuto speciale le presenti disposizioni trovano applicazione nei limiti dei rispettivi statuti. La realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione può anche essere affidata nell'ambito delle concessioni di cui all'articolo 16.

7. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini

e di banchine, nonchè l'escavazione di fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

8. Il Ministro della marina mercantile, in conformità ai criteri di priorità indicati nelle direttive del CIPET e sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle Autorità portuali, individua annualmente le opere di cui al comma 7 da realizzarsi nei porti della categoria II e ne dà comunicazione al CIPET ai sensi e per gli effetti della legge 4 giugno 1991 n. 186.

9. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il CIPET emana direttive di coordinamento.

Art. 5.

(Autorità portuale)

1. Nei porti di Venezia, Genova, Palermo, Civitavecchia, Trieste, Savona, Napoli, Ravenna, Livorno, La Spezia, Bari, Catania, Ancona, Cagliari, Messina, Brindisi e Taranto, è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale;

b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

c) fornitura, a titolo oneroso, di servizi di interesse generale, individuati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere esercitate mediante contratti di appalto ovvero mediante affidamento in concessione ad apposita società da costituire tra le imprese operanti in porto, con un'eventuale partecipazione, comunque di minoranza, dell'autorità portuale.

3. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge, è esclusa dalla applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro del tesoro. Il rendiconto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

5. Il controllo di legittimità sulla gestione delle autorità portuali è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

6. Le autorità portuali, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, non possono nè costituire nè acquisire partecipazioni in società. Non

possono altresì in alcun caso esercitare la gestione di operazioni portuali.

7. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il CIPET, individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12 e decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge possono istituirsi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, previa deliberazione del CIPET, che può essere adottata anche su richiesta di regioni, comuni o di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ulteriori Autorità in porti della categoria II non compresi tra quelli di cui al comma 1 che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico non inferiore a tre milioni di tonnellate annue o a 200.000 *twenty feet equivalent unit* (TEU), ovvero che, in relazione al bacino di utenza, al numero dei passeggeri, all'assetto produttivo del territorio interessato, al valore innovativo delle tecnologie e delle strutture impiegate, al programma di sviluppo proposto esercitino un ruolo di crescente rilievo per l'economia generale e per il sistema dei trasporti.

9. Le autorità portuali possono essere soppresse, con la procedura di cui al comma 8, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno le condizioni di cui al medesimo comma 8.

Art. 6.

(Organi dell'autorità portuale)

1. Sono organi dell'autorità portuale:

- a) il Presidente;
- b) il comitato portuale;
- c) il segretariato generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori, nonché i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro del tesoro.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il CIPET, il presidente dell'autorità portuale è dichiarato decaduto dalla nomina ed il comitato portuale è sciolto qualora:

- a) decorso il termine di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), non sia approvato il piano operativo triennale nel successivo termine di 30 giorni;
- b) non risultino conseguiti gli obiettivi del piano di cui allo stesso articolo 8, comma 3, lettera a);
- c) il rendiconto consuntivo evidenzi un disavanzo.

4. Contestualmente alla decadenza ed allo scioglimento di cui al comma 3, il Ministro della marina mercantile provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

Art. 7.

(Presidente dell'autorità portuale)

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il CIPET, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla regione, dal comune e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio. La terna è comunicata al Ministro della Marina Mercantile tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro può chiedere agli enti indicati di predisporre una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina, da comunicare entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora le designazioni non siano effettuate nei termini nei termini il Ministro, sentito il CIPET, nomina autonomamente il presidente.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica 4 anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge il mandato dei presidenti delle autorità portuali è determinato in 5 anni e la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro della marina mercantile entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il presidente dell'autorità portuale:

- a) presiede il comitato portuale;
- b) propone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
- c) propone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;
- d) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e il trattamento giuridico ed economico del segretario generale e del personale della segreteria tecnico-operativa;
- e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti gli appalti o le concessioni concernenti i lavori di manutenzione ed i servizi di interesse generale;
- f) svolge compiti di coordinamento di ogni attività svolta nel porto da parte di pubbliche amministrazioni, nonché di promozione, coordinamento e controllo delle attività commerciali e dei servizi portuali;
- g) provvede alla disciplina delle attività e dei servizi di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 88, 91, 101, 107 del codice della navigazione;
- h) amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando le attribuzioni stabilite negli articoli dal 36 al 55 del codice della navigazione e delle relative norme di attuazione;
- i) provvede in materia di concessioni di aree, indipendentemente dalla loro durata, e di autorizzazioni di operazioni portuali, determinando l'ammontare dei relativi canoni nei limiti determinati dal decreto di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 16;

l) vigila sulla efficienza ed economicità delle operazioni portuali, con poteri di sospensione e revoca degli atti concessori ed autorizzativi emessi;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale, e provvede, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto dell'ufficio del genio civile per le opere marittime;

n) esercita le competenze di cui all'articolo 17;

o) esercita i compiti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, della legge 12 luglio 1991, n. 202 in materia di delimitazione delle zone franche.

Art. 8.

(Comitato portuale)

1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale, con funzione di vice presidente;

c) da un rappresentante dei servizi doganali del Ministero delle finanze;

d) da un rappresentante dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;

e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo Comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro delegato della giunta;

i) da tre rappresentanti degli armatori, degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 16, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria;

l) da tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I componenti di cui alle lettere *i)* e *l)* del comma 1 sono nominati dal presidente e restano in carica per un quadriennio. La loro designazione deve pervenire al presidente tre mesi prima della scadenza. L'inutile decorso del termine non pregiudica la costituzione dell'organo. In sede di prima applicazione il mandato dei componenti di cui al presente comma è determinato in cinque anni e la loro designazione deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comitato portuale:

a) approva, entro 90 giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale,

concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatore portuale;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, nonché, sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze ed alla Corte dei conti;

d) delibera il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo e il rendiconto consuntivo, nonché in materia di trattamento giuridico ed economico del personale;

e) delibera in ordine agli appalti e alle concessioni di cui al comma 2 dell'articolo 5;

f) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 9, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

g) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

h) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 20.

4. Il comitato portuale si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del presidente e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente medesimo ovvero ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Il comitato adotta un proprio regolamento in ordine, tra l'altro, alle modalità di sostituzione di membri designati dimissionari e con riferimento allo svolgimento delle sedute.

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale di cui all'articolo 4, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti a norma delle vigenti leggi ad adottare intese, concerti, nullaosta, autorizzazioni ed ogni altro atto nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Art. 9.

(Segretariato generale)

1. Il segretariato generale è composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa.

2. Il segretario generale è nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.

3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale può essere revocato in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale. In sede

di prima applicazione della presente legge il segretario generale è assunto con contratto di durata quinquennale, rinnovabile per un quadriennio.

4. Il segretario generale:

- a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;
- b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale;
- c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;
- d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
- e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e del comitato portuale;
- f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
- g) riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo. I criteri di scelta e le valutazioni di idoneità sono preventivamente stabiliti dal comitato portuale, in base alle esigenze di efficienza organizzativa e funzionale dell'autorità portuale.

6. Il rapporto di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa è di diritto privato ed è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 10.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. Il collegio dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti di cui un revisore effettivo, con funzione di presidente e un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la loro durata in carica è determinata in cinque anni.

2. Il collegio dei revisori dei conti:

- a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;
- b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro della marina mercantile;
- c) può assistere alle riunioni del comitato portuale.

Art. 11.

(Vigilanza sull'autorità portuale)

1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro della marina mercantile.

2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza, nonchè del Ministro del tesoro con riferimento agli atti di cui alle lettere *a)* e *b)*, le seguenti delibere del presidente e del comitato portuale:

a) approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del rendiconto consuntivo;

b) determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa;

c) regolamenti e contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

d) contratti di appalto o atti di concessione di lavori di manutenzione e relativi a servizi di interesse generale.

3. Qualora l'approvazione dell'autorità vigilante non intervenga entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse si intendono approvate.

Art. 12.

(Risorse finanziarie)

1. Le entrate delle autorità portuali sono costituite:

a) dai canoni di concessione di aree e banchine nell'ambito portuale di cui all'articolo 16, di aree demaniali comprese nelle circoscrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5, nonchè dai proventi di autorizzazioni di operazioni portuali di cui all'articolo 15;

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 16;

c) da una quota non superiore al trenta per cento del gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di competenza, determinata con decreto del Ministro della Marina Mercantile in modo inversamente proporzionale all'indebitamento dell'organizzazione portuale operante nello scalo alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) da un contributo dello Stato determinato annualmente, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e ripartito dal CIPET, su proposta del Ministro della marina mercantile;

e) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici, autonomamente determinati a carico dei rispettivi bilanci;

f) da entrate diverse.

2. Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alle autorità portuali di cui al comma 1, lettera *d*), non può eccedere l'importo derivante dalla somma dei contributi a carico del bilancio dello Stato, erogati alle organizzazioni portuali ai sensi della normativa vigente alla predetta data. Per l'anno di entrata in vigore della presente legge restano fermi i contributi previsti dalla medesima normativa a favore delle organizzazioni portuali; a carico del bilancio di tali soggetti, su disposizioni del presidente dell'autorità portuale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, si provvede ad assicurare fino al 31 dicembre del medesimo anno, i mezzi necessari all'avvio dell'attività delle autorità portuali, in considerazione dei beni e del personale trasferito dalle organizzazioni portuali alle autorità medesime.

3. Il gettito delle tasse e sovrattasse di ancoraggio, delle tasse supplementari di ancoraggio, nonché la quota residua degli introiti derivanti dalle tasse sulle merci e passeggeri sbarcati e imbarcati, sono acquisiti a partire dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al bilancio dello Stato. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, si provvede ad estendere a tutti i porti nazionali l'obbligo del pagamento delle tasse sulle merci e passeggeri sbarcati e imbarcati, nonché a rideterminare le aliquote e le modalità di riscossione delle tasse di cui al presente comma sulla base del criterio di assicurare eque condizioni di concorrenzialità ai diversi scali nazionali, tra loro e in riferimento ai porti internazionali. Tali aliquote e modalità di riscossione possono essere periodicamente adeguate, sulla base dello stesso criterio e con le stesse modalità.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

Art. 13.

(Competenze dell'autorità marittima)

1. Ferme restando le attribuzioni dell'autorità portuale delineate dalla presente legge, rientrano nella competenza dell'autorità marittima le rimanenti funzioni amministrative e di polizia previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Art. 14.

(Commissioni consultive)

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta, nei porti sede di autorità portuale, dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *i*) ed *l*) e, negli altri porti, da tre rappresentanti designati dalle

organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, e presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.

2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di impresa e delle concessioni di cui all'articolo 16, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale dell'amministrazione della marina mercantile e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro della marina mercantile.

Art. 15.

(Operazioni portuali)

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci, nonché ogni altra attività complementare ed accessoria o comunque connessa, svolta nell'ambito portuale.

2. Le autorità portuali disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o per conto terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorità portuale o dall'autorità marittima e sono soggette a un canone annuo e ad una cauzione determinati dalle medesime autorità.

4. In ordine alle autorizzazioni di cui al comma 3 il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale, tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali sono previsti la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze rapportato alle esigenze dell'impresa;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio dell'atto autorizzatorio, ai controlli, alla sospensione ed alla revoca dell'atto stesso;

c) i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità del rapporto autorizzatorio, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio non abituale di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza di navi, dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un canone e di idonea cauzione.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione devono comunicare all'autorità portuale ovvero all'autorità marittima le tariffe massime che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale successiva variazione.

6. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'autorità portuale o l'autorità marittima sono tenute a verificare il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. Le autorità portuale e marittime, sentita la commissione consultiva locale di cui all'articolo 14, determinano all'inizio di ogni anno il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

8. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960 possono:

a) stipulare contratti con le società o le cooperative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 per la fornitura di mere prestazioni di lavoro;

b) ovvero costituire associazioni del lavoro portuale, con personalità giuridica privata e assenza di scopo di lucro, previa autorizzazione delle autorità portuali o marittime, rilasciata a seguito di una valutazione della situazione occupazionale dello scalo. Le autorità determinano altresì la durata delle autorizzazioni ed esercitano la vigilanza sul rispetto delle norme di cui al comma 9 del presente articolo e di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 21.

9. Le associazioni di cui al comma 8, lettera b) perseguono la finalità prevalente, obbligatoriamente inserita nell'atto costitutivo e nello statuto, di impiegare lavoratori da porre a disposizione delle imprese aderenti per prestazioni temporanee in caso di fluttuazioni nei traffici. Le associazioni impiegano stabilmente alle dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci secondo le esigenze di ogni partecipante, dando priorità nell'assunzione ai lavoratori eventualmente in esubero di cui al comma 4 dell'articolo 20; i dipendenti dell'associazione sono impiegati presso i soci partecipanti secondo modalità determinate dai medesimi. Il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei dipendenti dell'associazione sono stabilite su base contrattuale tra gli organi

direttivi delle medesime e i rappresentanti dei lavoratori, in termini comparabili con quanto contrattualmente previsto per gli altri lavoratori portuali. La classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle associazioni è determinata sulla base di criteri indicati in un apposito decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di quanto previsto per gli altri lavoratori portuali. Le associazioni si finanziano con contributi dei soci e con un contributo a carico di ogni lavoratore delle imprese aderenti, determinato sulla base di intese tra i rappresentanti delle imprese e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 16.

(Concessione di aree e banchine)

1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale possono essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 15 per l'espletamento di operazioni portuali, nonchè di attività relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale ed industriale. Le concessioni sono affidate previo espletamento di procedure di gara determinate da un decreto del Ministro della Marina mercantile, in coerenza con la normativa comunitaria vigente.

2. Le concessioni di cui al comma 1 possono riguardare anche la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione di cui al comma 7 dell'articolo 4.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, indicati:

a) la durata delle concessioni, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi e massimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, del piano di investimenti, del valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero del solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione;

c) i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni perchè siano assicurati spazi operativi riservati allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

4. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante l'incremento dei traffici e la produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

5. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può

essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

6. L'autorità portuale o, laddove non istituita l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere di requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

7. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo di cui al comma 4, lettera a), danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17.

(Trasformazione in società delle organizzazioni portuali)

1. I presidenti delle autorità portuali, all'atto della nomina, sono altresì preposti, con funzioni di commissari governativi, alla gestione delle organizzazioni portuali in ordine alle attività di cui al comma 2; contestualmente cessano dalle loro funzioni gli organi deliberativi ed esecutivi dei medesimi soggetti.

2. I presidenti, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dal loro insediamento se il primo termine è più breve, deliberano la trasformazione delle organizzazioni portuali in società secondo i tipi previsti nei titoli V e VI del libro V del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nel settore delle operazioni portuali, nonché della manutenzione e dei servizi generali ovvero di servizi portuali e attività connesse. A tal fine i presidenti provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero alla collocazione sul mercato di tali partecipazioni;

c) alla cessione a tali società ovvero a imprese concessionarie o autorizzate ai sensi degli articoli 15 e 16 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. Fino alla delibera di trasformazione i presidenti assicurano la continuità della gestione corrente delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluenti alle organizzazioni portuali ai sensi dalla normativa vigente. I presidenti, fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, trasmettono inoltre, entro 45 giorni dalla nomina, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferita al 31 dicembre dell'an-

no precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro della marina mercantile.

4. I beni demaniali compresi nelle rispettive circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 5, comma 7, sono trasferiti alle autorità portuali, non appena insediate.

Art. 18.

(Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali)

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformano:

a) in una società, secondo i tipi previsti nei titoli V e VI del libro V del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) ovvero, in una società, secondo i tipi previsti nei titoli V e VI del libro V del codice civile, che a sua volta costituisce rispettivamente, una società o una cooperativa per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali ed una società o cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro.

2. Le società o le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società o le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

4. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie viciniori, anche al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

Art. 19.

(Agevolazioni fiscali)

1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaoli, nonché delle organizzazioni portuali si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000; tali operazioni non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di personale)

1. I lavoratori portuali, iscritti nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione alla data di entrata in vigore della legge, e gli addetti a tale data in servizio presso le compagnie e gruppi portuali, transitano, senza interruzione del rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 18.

2. Al personale dipendente delle organizzazioni portuali si applicano le seguenti disposizioni:

a) un contingente, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, è trasferito alle dipendenze della autorità portuali;

b) un contingente, individuato in relazione alle esigenze dei servizi da espletare è trasferito alle società costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per l'espletamento delle attività indicate nel medesimo articolo 5, comma 1, lettere b) e c);

c) un contingente rapportato alle attività da svolgere, è trasferito alle società di cui all'articolo 17, comma 2.

3. Il personale di cui al comma 2 è trasferito senza interruzione del rapporto di lavoro, conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento, nonchè *ad personam*, fino ad assorbimento, il trattamento retributivo.

4. Le imprese, in regime di autorizzazione o di concessione, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono tenute fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, ad accordare priorità al personale delle organizzazioni portuali che risulti eventualmente in esubero a seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile sentita la Commissione Consultiva Centrale. Il personale assunto presso le imprese conserva i trattamenti di cui al comma 3.

5. Il personale dipendente delle organizzazioni portuali, che risulti ulteriormente in esubero, è iscritto in elenco speciale del Ministero della marina mercantile per essere trasferito nei ruoli dell'amministrazione periferica o, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del territorio provinciale o presso enti locali anche nell'ambito delle provincie limitrofe.

6. Il trasferimento è effettuato sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

7. Il personale, trasferito nelle società di cui al comma 2, lettera b) e c), nonchè nelle imprese di cui al comma 4. se a seguito di ristrutturazione aziendale negli otto anni successivi a tale trasferimento, dovesse risultare in esubero ha diritto di essere ammesso nei ruoli del Ministero della marina mercantile o di altre amministrazioni pubbliche

od anche di enti locali entro l'ambito provinciale o regionale, con modalità indicate nel decreto di cui al comma 6.

8. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro della marina mercantile, concedono alle imprese di cui al comma 4 una riduzione degli oneri di concessione o di autorizzazione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime imprese per effetto del trasferimento di lavoratori già dipendenti dalle organizzazioni portuali.

9. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un apposito provvedimento contenente idonee soluzioni al problema dello squilibrio occupazionale nei porti, prevedendo anche il ricorso a forme di pensionamento anticipato.

Art. 21.

(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)

1. È fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 di assumere lavoratori già posti in pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia.

2. Al personale operante in porto si applicano le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 ed alla legge n. 833 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni. Le unità sanitarie locali competenti per territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni.

3. Ai lavoratori delle imprese di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, nonché ai dipendenti dell'associazione di cui al comma 8, lettera b), dell'articolo 15, si applica la normativa vigente in tema di integrazione salariale per il settore edile. I lavoratori sono iscritti nella «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti INPS» e le imprese o società, nonché i lavoratori, sono assoggettati ad una contribuzione pari a quella vigente per le imprese e i lavoratori edili.

4. Ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione di applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 22.

(Trasferimento al Ministero della marina mercantile del servizio per l'escavazione dei porti)

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive

modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed è trasferito alle dipendenze del Ministero della marina mercantile.

2. Con decreto dei Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, del servizio di cui al comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, emanerà le norme per il funzionamento del servizio.

4. Dalla data di cui al comma 1 sono istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonchè per la gestione del servizio escavazione porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23.

(Norme transitorie e finali)

1. Rimangono in vigore le norme legislative regolamentari e statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro trasformazione in società ai sensi dell'articolo 17.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, emana un decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle a quelle vigenti per il trasporto terrestre.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere revocate le concessioni in atto di aree e banchine portuali qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui all'articolo 16 ovvero non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'Autorità portuale, ovvero, laddove non istituita, dall'Autorità marittima. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui è affidata in concessione la relativa area ai sensi dell'articolo 16.

4. I contributi delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, secondo le disposizioni di cui ai regi decreti 16 gennaio 1936, n. 801 e 11 aprile 1926, n. 736, nonchè di cui alla legge 2 aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dai consorzi negli anni a partire dal 1991.

5. Sono abrogate le disposizioni del testo unico sui porti, spiagge e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e successive modificazioni e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, e successive modificazioni, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

6. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a

partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 108, 109, 110, primo, secondo, terzo e quarto comma, 111, primo, secondo e terzo comma, 112, 116, primo comma n. 2), 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICOLINI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L 014 078, C 09, 0013)

Il presidente MICOLINI riferisce favorevolmente alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano del dottor Vittorio Barattieri, proponendo - in relazione alla capacità professionale ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORRONI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO (in sostituzione del sen. MORA), CIMINO, FRANCHI, GALUPPO, GIBERTONI, GIORGI (in sostituzione del senatore RAPI-SARDA), GRASSI BERTAZZI, ICARDI, MICOLINI, PAIRE (in sostituzione del senatore COMPAGNA), RABINO.

La proposta è approvata risultando nove voti favorevoli, uno contrario, due di astensione e una scheda bianca.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione, la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia

(Parere al Ministro dell'agricoltura e delle foreste: favorevole)

(L 014 078, C 09, 0014)

Il presidente MICOLINI riferisce favorevolmente alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a Presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia del dottor Alfonso Tanga, proponendo - in relazione alle capacità professionali ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORRONI, CAMPAGNOLI, CIMINO, FRANCHI, GALUPPO, GIBERTONI, GIORGI (in sostituzione del senatore RAPISARDA), GRASSI BERTAZZI, ICARDI, MAZZOLA (in sostituzione del senatore ZANGARA), MICOLINI, PISTOIA, RABINO.

La proposta è approvata risultando nove voti favorevoli, uno contrario e tre di astensione.

IN SEDE CONSULTIVA

LIBERTINI ed altri. Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (141)

BONO PARRINO ed altri. Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (453)

ANDREINI ed altri. Norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie (470)

GOLFARI ed altri. Istituzione del catasto delle aree edificabili e disciplina generale dell'espropriazione a fini di pubblico interesse (767)

(Parere alla 13ª Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 9 febbraio 1993.

Il senatore FRANCHI, dopo avere espresso apprezzamento e compiacimento per la relazione del senatore Rabino, ricorda i lunghi sforzi compiuti dal Parlamento per legiferare su una materia complessa e delicata, su cui all'interno delle forze politiche si sono manifestati evidenti contrasti, in relazione ai vincoli urbanistici che pongono un insieme di problemi attinenti alla vita di tutti i giorni. Quando questi vincoli non danno certezza ai cittadini - prosegue il senatore Franchi - si creano situazioni spiacevoli e imbarazzanti, nonchè difficoltà nella gestione degli enti locali nei quali è stata avviata una procedura di esproprio. Cio' in conseguenza delle mancate puntuali risposte ai problemi sorti ed agli impegni assunti in relazione ai costi degli espropri ed agli indennizzi mai corrisposti. In questi anni lo Stato ha legiferato con provvedimenti frammentari, lacunosi, che non affrontano alle radici i problemi.

Ricordato che sono state emanate leggi di una certa rilevanza con cui si è tentato di mettere ordine nella tutela delle zone di particolare interesse ambientale, l'oratore dichiara di non condividere atteggiamenti di estremismo ambientalista e richiama l'attenzione su talune polemiche dannose in relazione a un certo modo di concepire il territorio come una cartolina da ammirare e non come la base di vita della popolazione.

Dopo avere rilevato che con la legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali - alla cui stesura egli ha avuto modo di partecipare - sono stati introdotti elementi di crescita democratica, il senatore Franchi osserva che in materia urbanistica lo Stato, anzichè

riconoscere la competenza delle regioni stabilita dall'articolo 117 della Costituzione, ha legiferato superando i limiti costituzionali. Da qui la necessità, ben evidenziata nella relazione del senatore Rabino, di assicurare uno strumento per il governo del territorio.

Sottolineato quindi che i disegni di legge in esame mirano a dare una risposta a tale esigenza e dopo aver auspicato che la Commissione di merito approfondisca adeguatamente e seriamente i vari aspetti, l'oratore conclude auspicando l'unificazione dei quattro disegni di legge e dicendosi d'accordo per l'espressione di un parere favorevole, con due raccomandazioni: considerare l'ente locale come l'unico soggetto titolare del potere di rilasciare la concessione; salvaguardare le aree agricole fissando un valido criterio per l'indennizzo ed evitando che i comuni procedano al di fuori di ogni schema di programmazione in un clima di campanilistica competizione che porta a deturpare il territorio.

Il presidente MICOLINI ringrazia il senatore Franchi per l'apporto dato al dibattito e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

79ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il ministro del commercio con l'estero Vitalone.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mario Fornari, amministratore delegato dell'INA.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R 033 0 04, C 10, 0008)

Il presidente de COSMO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dell'amministratore delegato dell'INA

(R 048 0 00, C 10, 0002)

Si riprende l'audizione in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio.

Il senatore PIERANI chiede preliminarmente che il dottor Fornari illustri le proposte avanzate nell'ultimo consiglio di amministrazione dell'INA in ordine alla ristrutturazione della società stessa.

Il dottor FORNARI afferma che le diverse ipotesi di ristrutturazione, di cui la stampa quotidiana ha riportato notizia, si riconducono

sotanzialmente a quelle della scissione e del conferimento. Secondo la proposta avanzata dal Presidente dell'INA, la scissione è lo strumento giuridico più idoneo alla separazione delle attività svolte dalla società. Tale opzione sembrerebbe preferibile poichè non comporta la valutazione del patrimonio dell'INA. La scissione risulterebbe in effetti più conveniente qualora tutte le attività pubbliche dell'INA, con l'esclusione delle cessioni legali, fossero attribuite all'istituto di natura pubblicitica. A suo parere, peraltro, avvalorato dalle valutazioni espresse nell'ambito del settore, la natura privatistica delle cessioni legali è da escludere: conseguentemente la quota relativa alle predette cessioni andrebbe collocata presso l'istituto. Tutto ciò sembra far apparire l'ipotesi della cessione come la meno idonea al processo di ristrutturazione. Ricorda, infine, il piano di riordino del Governo nel quale viene fatto espresso riferimento allo strumento giuridico del conferimento.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore TURINI richiede informazioni sulla raccolta dei premi e le prospettive di sviluppo nel settore vita.

Il senatore GIANOTTI si sofferma sulla necessità di trasparenza nelle azioni svolte dalle società a partecipazione pubblica. Richiede, quindi, chiarimenti in relazione a notizie, riportate dalla stampa quotidiana, secondo le quali i corrispettivi della zona di Roma non sarebbero presenti nel bilancio consolidato della società, mentre nella zona di Milano opererebbe un unico agente. Ritiene, infine, che una volta concluso il processo di privatizzazione non sarà più possibile che l'Ina detenga le due funzioni pubbliche e private attualmente svolte.

Il senatore PIERANI sottolinea che la privatizzazione della società non si possa risolvere nella pura e semplice dismissione del suo ruolo pubblico. Domanda, quindi, informazioni circa i futuri sviluppi, in considerazione del più ampio mercato comunitario, nel settore della previdenza e delle assicurazioni integrative. A tali richieste si associa il senatore PIZZO.

Agli intervenuti risponde il dottor FORNARI, egli si sofferma sul sistema agenziale adottato dall'INA, che risulta fondato sul principio dell'esclusività territoriale, derogabile, tuttavia, su iniziativa dell'agente. Per quanto riguarda la zona di Roma afferma che essa è in gestione diretta dell'istituto. Dopo la ristrutturazione tale gestione dovrà essere uniformata con il mandato a un agente generale. Per quanto concerne le funzioni pubbliche e private, svolte dalla società, ricorda gli studi della Commissione istituita presso il Ministero dell'industria. Il mercato assicurativo italiano, a suo parere, risulta particolarmente promettente in quanto la quota della pensione obbligatoria - che in Italia raggiunge l'80 per cento rispetto al 50 per cento degli altri paesi della CEE - dovrà necessariamente essere ridotta, lasciando ampi margini al mercato assicurativo privato. In materia di collaborazioni internazionali afferma che l'INA e l'ASSITALIA sono presenti con partecipazioni azionarie in Francia, Spagna e Germania.

Il presidente de COSMO ringrazia il dottor Fornari e lo congeda dichiarando conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Dopo che il presidente de COSMO ha dato lettura dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, il senatore GIANOTTI chiede chiarimenti di natura procedurale in ordine al parere della 5ª Commissione, successivamente forniti dal Presidente.

Il senatore PIERANI, dato atto al ministro Vitalone del positivo lavoro svolto nel presente contesto congiunturale, domanda notizie sui criteri che presidono alla effettiva utilizzazione dello stanziamento previsto per lo sviluppo delle esportazioni, con particolare riferimento al coordinamento delle politiche industriali e commerciali.

Il senatore GIANOTTI, pur apprezzando l'indirizzo del Ministro del commercio estero, chiede informazioni sulle innovazioni recate dal comma 1 dell'articolo 1, lamentando l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili.

Il senatore PIZZO rammenta l'insufficienza degli stanziamenti, con particolare riferimento alla promozione di taluni prodotti tipici dell'agricoltura mediterranea.

Il senatore TURINI, nel ricordare le posizioni critiche già espresse dalla propria parte politica in occasione della discussione sul disegno di legge finanziaria, domanda chiarimenti sull'impiego dei fondi stanziati.

Il ministro VITALONE, ringraziando i senatori intervenuti nel corso della discussione generale, ribadisce l'impegno a riferire in Commissione, all'inizio del prossimo mese, sulle linee di intervento del Governo in materia di esportazioni. Riconosciuti, quindi, taluni limiti del provvedimento, egli si dichiara consapevole della necessità di adeguare l'attività promozionale dell'ICE e la normativa sulla SIMEST (legge n. 100 del 1990), specie se si tiene conto delle modificazioni recentemente intervenute nel mercato europeo, quello tedesco in particolare. Ritiene altresì che il provvedimento possa utilmente incentivare la crescita delle esportazioni italiane: in tal modo si giustifica il fatto che il Governo abbia attinto una parte quanto mai modesta degli stanziamenti a valere di molteplici tabelle di bilancio, atteso che gli obiettivi perseguiti risultano del tutto coerenti con le finalità di tutela dell'occupazione, della formazione professionale e della produzione, ivi compresa quella agricola, assunte prioritariamente in sede di bilancio statale per il triennio 1993-1995. L'inadeguatezza delle risorse disponibili, tuttavia,

conferma la necessità di valutare più realisticamente non solo il costo ma soprattutto il rendimento degli investimenti attivati con le norme sul commercio estero. Ricordato, poi, che solo il 20 per cento delle imprese beneficiarie di incentivazioni alle esportazioni svolge la propria attività nel Mezzogiorno, si compiace del superamento di non recenti difficoltà ed ostacoli tra i diversi soggetti operanti nel settore. Ribadisce infine che il Governo nel suo complesso è pienamente consapevole della necessità di utilizzare opportunamente i diversi capitoli di spesa.

In una dichiarazione di voto il senatore GIANOTTI motiva l'astensione della propria parte politica alla conversione in legge del provvedimento, confermando le perplessità sul disforme utilizzo di parte degli stanziamenti di bilancio e sulla operatività della SIMEST che, istituzionalmente, può operare solo all'estero.

Il senatore TURINI, preso atto dei chiarimenti forniti dal Ministro, si rammarica dell'esiguità degli stanziamenti previsti, specie quelli per le piccole e medie imprese.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del provvedimento, senza modifiche.

La seduta termina alle ore 18,20.

80ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali Guarino.

La seduta inizia alle ore 20.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali in ordine alla crisi del settore minerario
(R 046 0 03, C 10, 0006)

Dopo una breve introduzione del presidente de COSMO prende la parola il ministro GUARINO. Egli dichiara di aver convocato, per il 23 febbraio, presso il Dicastero dell'industria una riunione con le parti interessate per esaminare i problemi occupazionali derivanti dalla crisi

del settore minerario in Sardegna. Si sofferma quindi analiticamente su un complesso di iniziative che dovrebbero assicurare l'occupazione per circa 1.800 addetti nella regione sarda. Per la realizzazione di tali progetti - egli precisa - occorre reperire, oltre alle risorse già disponibili, ulteriori finanziamenti per un ammontare pari a 170 miliardi. Ricorda, inoltre, che nel corso di una riunione, tenuta lo scorso 8 febbraio, presso la Presidenza del Consiglio e con la presenza del Ministro del tesoro, si è convenuto che le società interessate dalla chiusura di impianti non potranno procedere in tal senso senza il preventivo e contestuale assenso dei tre Ministri competenti.

Il presidente de COSMO ringrazia il Ministro per i chiarimenti forniti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

52^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUL PROCESSO VERBALE

(R 032 0 00, C 11, 0001)

Il senatore STEFANELLI, in merito a quanto riportato nel resoconto dei lavori della Commissione di mercoledì 10 febbraio 1993, afferma che l'ammonizione a lui rivolta dal presidente Giugni deve essere considerata frutto di un equivoco poichè egli - motivando il suo abbandono dell'Aula della Commissione - non intendeva assumere alcun atteggiamento ingiurioso nei confronti della Presidenza, ma solo protestare per le modalità, a suo avviso frettolose, con cui si era svolta la votazione su un emendamento da lui presentato.

Il presidente SMURAGLIA prende atto della precisazione del senatore Stefanelli.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)

(Rinvio dell'esame)

Per dar modo al Relatore di approfondire il merito del provvedimento, il Presidente rinvia l'esame del disegno di legge in titolo alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Alberici, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Pellegatti ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale (159);

Salvato e Fagni: Ordinamento della professione di assistente sociale (336);

Fontana Giovanni Angelo ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (390);

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia Augusto ed altri: *parere favorevole con osservazioni.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Franza, ha adottato, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento, la seguente deliberazione:

alla 5ª Commissione:

Emendamento 12.3 al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (876): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 15

Autorizzazioni a procedere

I. Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Golfari.
(Doc. IV, n. 67).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Russo Raffaele. (Doc. IV, n. 72).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Florino.
(Doc. IV, n. 76).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca.
(Doc. IV, n. 65).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca.
(Doc. IV, n. 66).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca.
(Doc. IV, n. 81).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca.
(Doc. IV, n. 83).

II. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi.
(Doc. IV, n. 56).
 - Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi.
(Doc. IV, n. 74).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi).*
- PECCHIOLI ed altri. - Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio

- 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (116).
- CHIARANTE ed altri. - Disposizioni sul sistema elettorale per i comuni (244).
 - COMPAGNA ed altri. - Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (354).
 - ZAMBERLETTI ed altri. - Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei Consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (432).
 - SCEVAROLLI ed altri. - Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale (467).
 - BONO PARRINO ed altri. - Norme sulla elezione diretta del sindaco (596).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) *(Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

V. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia Augusto ed altri)*.

- PELLEGATTI ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale (159).
- SALVATO e FAGNI. - Ordinamento della professione di assistente sociale (336).
- FONTANA Giovanni Angelo ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (390).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM (957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82).
- SALVATO ed altri. - Abrogazione del soggiorno obbligato (167).
- VENTRE e COVIELLO. - Abrogazione del soggiorno obbligato (566).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 21 gennaio 1993).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633).
- CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

III. Esame del disegno di legge:

- PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 16

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l'Iraq (903).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 16,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dei comuni, delle regioni ed altri enti pubblici dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, predisposto in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 16

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato.

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dello stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (960).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPELLI ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643).
- CAPPELLI ed altri. - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644).
- MEC ed altri. - Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ANGELONI ed altri. - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578).
 - ROGNONI ed altri. - Riforma dell'ordinamento portuale (652).
 - FAGNI ed altri. - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665).
 - Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 16

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LIBERTINI ed altri. - Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (141).
- BONO PARRINO ed altri. - Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (453).
- ANDREINI ed altri. - Norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie (470).
- GOLFARI ed altri. - Istituzione del catasto delle aree edificabili e disciplina generale dell'espropriazione a fini di pubblico interesse (767)

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
- STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).

II. Esame del disegno di legge:

- NOCCHI ed altri. - Modifiche dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (502).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226).
 - Deputati BRUNI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).
- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali in ordine all'esecuzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizioni di rappresentanti dell'INA, dell'IRI e della SIV.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).
-

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 15,30

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Disciplina dei trapianti di cornea (439).
- CONDORELLI ed altri. - Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458).
- GARRAFFA e MARTELLI. - Regolamentazione degli espianti e dei trapianti di cornea (497).

II. Discussione del disegno di legge:

- PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 90/219/CEE sull'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati.
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 90/220/CEE sulla emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative ai controlli veterinari.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione dei rappresentanti delle Associazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

COMMISSIONE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 19

Approvazione del Regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 15

Audizione del Presidente, del Direttore generale e dei Direttori delle testate televisive della RAI, sulla programmazione 1993.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 17,30

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione
dei fondi per la ricostruzione del Belice

Mercoledì 17 febbraio 1993, ore 15

Costituzione della Commissione.
